



ITALIA
EXPO MILANO 2015



CONFINDUSTRIA

La Legge di Stabilità per il 2015

Le principali misure fiscali di
interesse per le imprese

Area Politiche Fiscali

23 dicembre 2014

La Legge di Stabilità per il 2015

Le principali misure di natura fiscale di interesse per le imprese

Il 22 dicembre scorso l'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)". La Camera ha confermato le modifiche apportate in seconda lettura al Senato, dove il provvedimento aveva concluso il suo iter con l'approvazione – con voto di fiducia – di un maxiemendamento presentato dal Governo.

Nel seguito si fornisce una prima analisi degli interventi di carattere fiscale di maggior interesse per le imprese associate, con riserva di tornare sulle singole misure per offrire un commento di maggior dettaglio e approfondimento.

1. INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE E CONTRIBUTIVO ..	5
1.1. IRAP - ART. 1, COMMI 20-25.....	5
1.1.1. <i>La nuova deduzione</i>	5
1.1.2. <i>Effetti finanziari</i>	6
1.1.3. <i>Osservazioni</i>	6
1.1.4. <i>L'intervento sulle aliquote</i>	6
1.2. CREDITO DI IMPOSTA PER RIDUZIONE IRAP PER SOGGETTI PRIVI DI PERSONALE DIPENDENTE.....	7
1.2.1. <i>Effetti finanziari</i>	7
1.2.2. <i>Osservazioni</i>	8
2. INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELLE FAMIGLIE.....	9
2.1. BONUS IRPEF - ART.1, COMMI 12-15.....	9
2.1.1. <i>Ambito di applicazione</i>	9
2.1.2. <i>Modalità di applicazione</i>	11
2.1.3. <i>Osservazioni</i>	11
2.2. BONUS "BEBÈ" - ART.1, COMMI 125-129.....	12
2.2.1. <i>Osservazioni</i>	13
2.3. TICKET PASTO - ART.1, COMMI 16-17.....	13
2.3.1. <i>Osservazioni</i>	14
3. INTERVENTI SUL TFR.....	15
3.1. LIQUIDAZIONE MENSILE DEL TFR – ART. 1, COMMI 26-34.....	15
3.1.1. <i>Osservazioni</i>	16
4. INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI.....	17
4.1. CREDITO DI IMPOSTA R&S – ART.1, COMMA 35.....	17
4.1.1. <i>Ambito di applicazione e misura dell'agevolazione</i>	17
4.1.2. <i>Modalità di applicazione</i>	19
4.1.3. <i>Effetti finanziari</i>	20
4.1.4. <i>Osservazioni</i>	20
4.2. INTRODUZIONE DEL "PATENT BOX" – ART. 1, COMMI 36-45.....	21
4.2.1. <i>Ambito di applicazione soggettivo</i>	22
4.2.2. <i>Ambito di applicazione oggettivo</i>	22
4.2.3. <i>Durata dell'agevolazione e modalità applicative</i>	22
4.2.4. <i>Effetti finanziari</i>	24
4.2.5. <i>Osservazioni</i>	24
5. BONUS EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONI.....	26
5.1. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ART. 1, COMMA 47, LETT. A).....	26
5.2. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, INTERVENTI ANTISISMICI E BONUS MOBILI, ART. 1, COMMA 47, LETT. B).....	26
5.3. INCREMENTO DELLE RITENUTE.....	26
5.4. EFFETTI FINANZIARI.....	26
5.5. OSSERVAZIONI.....	27
6. INTERVENTI SULLA FISCALITA' IMMOBILIARE.....	27
6.1. NORMA INTERPRETATIVA SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE PER GLI IMMOBILI PRODUTTIVI - ART. 1, COMMI 244-245.....	27
6.1.1. <i>Effetti finanziari</i>	28

6.1.2. Osservazioni	28
6.2. PROROGA VERSAMENTI IMU PER I TERRENI MONTANI - ART. 1, COMMA 692	30
6.2.1. Osservazioni	30
6.3. VERSAMENTI TASI PER L'ANNO 2015 - ART. 1, COMMA 679	30
6.3.1. Osservazioni	31
7. REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IMPRESE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI.....	31
7.1. IL NUOVO REGIME DEI CC.DD. "MINIMI" - ART. 1, COMMI 54-89	31
7.1.1. Osservazioni	33
8. TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE	34
8.1. TASSAZIONE DEI FONDI PENSIONE – ART. 1, COMMA 621-624	34
8.1.1. Decorrenza temporale.....	34
8.1.2. Rendimenti di titoli di Stato ed equiparati	34
8.1.3. Effetti finanziari	34
8.1.4. Osservazioni	35
8.2. TASSAZIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE	35
8.2.1. Osservazioni	36
8.3. CREDITO DI IMPOSTA FONDI PENSIONE E CASSE DI PREVIDENZA – ART. 1, COMMI 91-95.....	36
8.3.1. Enti di previdenza obbligatoria	36
8.3.2. Fondi pensione	37
8.3.3. Osservazioni	37
8.4. IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL TFR – ART. 1, COMMA 623	38
8.4.1. Effetti finanziari	38
8.4.2. Osservazioni	38
8.5. POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA – ART.1, COMMI 658-659.....	38
8.5.1. Decorrenza e modalità di calcolo.....	38
8.5.2. Effetti finanziari	39
8.5.3. Osservazioni	39
8.6. PROVENTI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI – ART. 1, COMMI 655-656.....	39
8.6.1. Credito di imposta	39
8.6.2. Effetti finanziari	39
8.6.3. Osservazioni	40
9. REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT	41
9.1. REVERSE CHARGE – ART. 1, COMMI 629-633	41
9.1.1. Reverse charge nel settore edile, energetico, della grande distribuzione.....	41
9.1.2. Osservazioni	43
9.1.3. Split payment.....	43
10. RAVVEDIMENTO OPEROSO E TERMINI DICHIARAZIONE IVA.....	45
10.1. RAVVEDIMENTO OPEROSO – ART. 1, COMMI DA 634 A 641	45
10.2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA – ART. 1, COMMA 641	48
10.2.1. Osservazioni.....	49
11. REVISIONE DELLA TASSAZIONE DEL MISURE IN MATERIA DI GIOCHI	49
11.1. REGOLARIZZAZIONE DEI SOGGETTI SCOLLEGATI DAL TOTALIZZATORE NAZIONALE – ART. 1, COMMI 643-651	49

11.1.1. <i>Apparecchi da gioco scollegati dalla rete nazionale di raccolta</i>	50
11.1.2. <i>Riduzione degli aggravi e dei compensi dei concessionari e degli altri operatori della filiera</i>	51
11.1.3. <i>Effetti finanziari</i>	52
11.1.4. <i>Osservazioni</i>	52
12. RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI	53
12.1. RIAPERTURA TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE - ART. 1, COMMI 626-627	53
12.1.1. <i>Effetti finanziari</i>	53
12.1.2. <i>Osservazioni</i>	54
13. REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI	54
13.1. STATI O TERRITORI BLACK-LIST – ART.1, COMMA 678	54
13.1.1. <i>Effetti finanziari</i>	54
13.1.2. <i>Osservazioni</i>	54
13.2. DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE – ART. 1, COMMI -680-68155	
13.2.1. <i>Effetti finanziari</i>	56
14. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA	56
14.1. AUMENTO (POTENZIALE) ALIQUOTE IVA E ACCISE - ART. 1, COMMI 718-719 ..	56
14.1.1. <i>Effetti finanziari</i>	57
14.2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - ART. 1, COMMA 207.....	57
15. ALTRI INTERVENTI	57
15.1. INTERVENTI IN MATERIA DI IVA	57
15.1.1. <i>Aliquota IVA ridotta per cessioni di e-book - Art. 1, comma 667</i>	57
15.1.2. <i>Aliquota IVA ordinaria per cessioni pellet di legno - Art. 1, commi 711-712</i>	58
15.1.3. <i>Aliquota IVA ridotta per prestazioni a clienti dei c.d. “marina resort” - Art. 1, comma 237</i>	58
15.2. RIPARTO RISORSE 5 PER MILLE - ART. 1, COMMA 154	58
15.3. ASSEGNAZIONE NUOVI FONDI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - ART. 1, COMMA	
155	59
15.4. AUTOTRASPORTO - ART. 1, COMMI 233-234.....	59
15.5. EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS – ART. 1, COMMA 137	59
15.6. STABILIZZAZIONE CANONE RAI - ART. 1, COMMA 293	59

1. INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE E CONTRIBUTIVO

1.1. Irap - Art. 1, commi 20-25

L'articolo 1, commi da 20 e 25, dispone la deducibilità integrale, dalla base imponibile IRAP delle imprese commerciali ed agricole e degli esercenti arti e professioni, del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; gli effetti di tale disposizione decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

1.1.1. La nuova deduzione

L'intervento normativo incide sul tenore dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, introducendo un nuovo comma (4-octies) che prevede la deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai fini del cuneo fiscale per il costo del personale.

Tale agevolazione interessa i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, del D.Lgs. n. 446/1997, quali:

- società di capitali ed enti commerciali (art. 5);
- imprese individuali e società di persone (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata (art. 8);
- produttori agricoli titolari di reddito agrario ed assimilati (art. 9).

Non beneficiano, pertanto, della nuova riduzione del cuneo fiscale gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 10) e le Amministrazioni pubbliche e gli organi costituzionali, che determinano la base imponibile IRAP applicando il metodo "retributivo" in relazione all'attività istituzionale svolta, cioè sommando le retribuzioni spettanti al personale titolare di redditi di lavoro dipendente ed assimilati e i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale.

Per i produttori agricoli soggetti all'IRAP e per le società agricole si estende l'integrale deducibilità del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato ad ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate, il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

L'efficacia di questa misura, tuttavia, è subordinata alla previa

autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 25 prevede che la quota dell'IRAP calcolata sul costo del lavoro, deducibile ai fini IRES, dovrà essere determinata dal 2015 al netto della nuova deduzione IRAP introdotta dalla Legge di Stabilità.

1.1.2. **Effetti finanziari**

La misura di riduzione del cuneo IRAP ha un costo stimato nella Relazione tecnica in circa 2,7 mld di € nel 2015 (primo anno di applicazione) per arrivare, a regime, dal 2016 ad un costo per l'Erario di circa 5,6 mld di €.

1.1.3. **Osservazioni**

Il taglio della componente del costo del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP è una misura molto positiva da lungo attesa dalle imprese industriali.

La riduzione del peso fiscale sul costo del lavoro ripristina un equilibrio nel trattamento delle imprese, indipendentemente dai fattori produttivi impiegati, eliminando un trattamento sfavorevole a carico di quelle imprese che, più delle altre, creano occupazione.

1.1.4. **L'intervento sulle aliquote**

L'art 1, comma 22, prevede l'abrogazione dei commi 1 e 4 dell'art. 2 del D.L. n. 66/2014, che avevano abbattuto di circa il 10% le aliquote IRAP vigenti.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, cioè dallo stesso periodo dal quale avrebbe dovuto avere effetto la riduzione delle aliquote.

Nel successivo comma 23 sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni abrogate *“ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale”*, di cui all'art. 4 del D.L. n. 69/1989; non saranno, pertanto, irrogabili sanzioni, né saranno dovuti interessi dai contribuenti che, in sede di calcolo e versamento dell'acconto IRAP per il 2014 applichino le aliquote nella misura ridotta prevista nel detto D.L. n. 66/2014; tale regola trova applicazione anche in relazione alla seconda rata di acconto da versare, di regola, nel mese di novembre.

In base alla previsione normativa in esame si verificherà, pertanto, *“l’aumento”*:

- dal 3,5% al 3,9% dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte della generalità delle imprese e degli esercenti arti e professioni soggetti all'IRAP;
- dal 3,8% al 4,2% dell'aliquota applicata da parte di società di

capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;

– dal 4,2% al 4,65% dell'aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari;

– dal 5,3% al 5,9% dell'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione;

– dall'1,7% all'1,9% dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e delle cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

Si ricorda, infine, che le Regioni possono variare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo dell'1%, con modalità differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

1.2. Credito di imposta per riduzione IRAP per soggetti privi di personale dipendente

L'art. 1, comma 21, prevede, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'introduzione di un credito d'imposta nella misura del 10% a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/97 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione IRAP.

1.2.1. Effetti finanziari

La Relazione tecnica al maxiemendamento governativo, che ha introdotto la disposizione in commento, stima che l'intervento in esame abbia un effetto di cassa, a decorrere dall'anno 2016, pari a 163 milioni di € annui.

Ai fini della copertura di tale onere, l'emendamento interviene, quindi, per ridurre la platea dei soggetti che possono beneficiare del nuovo regime dei c.d. minimi, disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità. In particolare, vengono esclusi dal nuovo regime "dei minimi" i soggetti con redditi di lavoro dipendente e assimilati, prevalenti rispetto ai redditi professionali o di impresa individuale, oggetto di agevolazione; tale esclusione non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che percepiscono redditi agevolati e redditi di lavoro dipendente o assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR), non superiori all'importo di 20.000 €.

1.2.2. Osservazioni

La misura in oggetto, nelle intenzioni dei promotori, sembrerebbe essere finalizzata a compensare della mancata riduzione dell'aliquota IRAP del 10%, prevista dal DL n. 66/2014 e, di fatto, abrogata dalla Legge di Stabilità 2015, i soggetti che non si avvarranno della deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (potrebbe essere, il caso, ad esempio, degli esercenti arti o professioni in possesso dei requisiti per essere considerati soggetti passivi IRAP, oppure dei titolari di imprese individuali, che esercitano la loro attività senza avvalersi di dipendenti).

Per effetto del rinvio agli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/97, la misura è applicabile agli stessi soggetti passivi IRAP che possono beneficiare della deduzione dalla base imponibile per l'assunzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Alla luce di ciò, e considerando solo il carico fiscale relativo all'IRAP, è possibile ritenere che, per un'impresa che non si avvale di lavoratori dipendenti e che intenda assumere un lavoratore con contratto a tempo indeterminato, si compiano le seguenti valutazioni:

- è indifferente assumere (fruendo della deduzione del costo del lavoro) o non assumere (beneficiando del credito di imposta) se il costo del lavoro è pari al 10% del valore della produzione;
- nei casi in cui il costo del lavoro è superiore al 10% del valore della produzione netta, è conveniente assumere il lavoratore a tempo indeterminato;
- viceversa, nei casi in cui il costo del lavoro è inferiore al 10% del valore della produzione netta, non è conveniente assumere il lavoratore a tempo indeterminato ed è più conveniente, con riguardo al beneficio IRAP, fruire del credito di imposta.

In base a tali considerazioni, a nostro avviso, la misura potrebbe disincentivare l'assunzione di personale a basso costo, poiché l'impresa ha più convenienza a maturare il credito di imposta, piuttosto che beneficiare dello sconto IRAP derivante dalla deducibilità del costo del lavoro; inoltre, tanto più l'impresa realizza valori della produzione netta elevati (rispetto al costo per la prestazione di lavoro), tanto più non è incentivata ad assumere, poiché il vantaggio del credito di imposta è superiore all'eventuale risparmio IRAP derivante dalla deducibilità del costo del lavoro.

A ulteriore supporto di queste considerazioni, si rileva che gli stessi tecnici della Camera, nel dossier sui profili finanziari della manovra datato 20 dicembre 2014, hanno evidenziato che *“andrebbe valutato se possano determinarsi effetti connessi a possibili comportamenti elusivi (lavoro sommerso) adottati al fine di fruire del predetto credito*

d'imposta".

Il citato dossier della Camera rimarca anche un possibile rischio di incompatibilità della misura con la normativa europea, tenuto conto che si tratta di un beneficio limitato a specifiche categorie di contribuenti.

Si osserva, inoltre, che la norma in commento non specifica nulla circa il regime fiscale di questo credito e, in particolare, se esso concorre o meno alla determinazione della base imponibile ai fini IRES e/o IRAP; su punto, occorrerebbe uno specifico chiarimento.

Un corretto inquadramento del credito di imposta IRAP è utile anche ai fini della deduzione dell'IRAP dall'IRES. Infatti, se si considera la misura in commento come un elemento autonomo rispetto all'IRAP, l'imposta da porre a base della deduzione dall'IRES sarà quantificata al lordo del credito da ultimo introdotto; diversamente, se si considera il credito come un rimborso dell'IRAP già pagata, la deduzione dall'IRES andrà calcolata al netto del credito IRAP in commento; anche su questo punto, sarebbe utile un tempestivo chiarimento in via interpretativa.

2. INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELLE FAMIGLIE

2.1. Bonus IRPEF - Art.1, commi 12-15

2.1.1. Ambito di applicazione

A decorrere dal 1° gennaio 2015, viene reso strutturale il credito di 80 € su base mensile per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, introdotto, in via sperimentale, dall'art.1 del D.L. n. 66/2014.

Nel dettaglio, la Legge di Stabilità 2015, modificando il comma 1-*bis* dell'art. 13, TUIR, prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, l'attribuzione di uno speciale credito ai seguenti soggetti:

- titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (con esclusioni dei pensionati);
- titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, con riferimento a:
 1. compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperative;
 2. indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

3. somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
4. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
5. remunerazione dei sacerdoti;
6. prestazioni previdenziali complementari;
7. compensi per i lavoratori socialmente utili.

Restano esclusi i contribuenti “incapienti” (vale a dire i contribuenti che possiedono redditi pari o inferiori a 8.000 € e che determinano una imposta lorda “negativa”, ossia inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente spettanti) ed i pensionati.

L'importo del credito annuale erogabile dai sostituti di imposta è incrementato da 640 € a 960 €, in ragione del fatto che l'agevolazione nel 2014 era applicabile dal 24 aprile 2014, quindi, per un periodo di soli 8 mesi, mentre il “bonus” in commento si applicherà per un periodo di 12 mesi.

Restano confermati i parametri reddituali di accesso all'agevolazione fiscale: il credito di 960 € spetterà integralmente ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 24.000 €, mentre la misura del credito spettante decresce, fino ad annullarsi, per i titolari di un reddito complessivo compreso tra 24.000 € e 26.000 €; il reddito complessivo è individuato facendo riferimento ai soli redditi assoggettati a tassazione ordinaria IRPEF.

Considerata l'assenza di modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, come recata dal D.L. n. 66/2014, dovrebbero trovare conferma, anche rispetto alle nuove previsioni, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, con le circolari n. 8/2014, n. 9/2014 e n. 22/2014 (per un approfondimento ulteriore, si rinvia alla nostra Circolare di commento al D.L. n. 66/2014, datata 21 maggio 2014).

Con riferimento alle regole previste per la verifica del superamento della soglia di accesso all'agevolazione (26.000 €), la norma in commento precisa che si deve tener conto anche dei redditi percepiti da ricercatori italiani, esclusi dalla base imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 44, D.L. n. 78/2010 (c.d. *Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero*). Tale misura, che restringe le condizioni di accesso al bonus 80 € per i ricercatori rientrati dall'estero, risponde alla finalità di dare copertura finanziaria alla contemporanea misura di estensione di un anno del periodo temporale di vigenza dell'agevolazione IRPEF per il rientro dei ricercatori italiani.

2.1.2. **Modalità di applicazione**

Il sostituto di imposta dovrà erogare il bonus 80 €, riconoscendolo automaticamente sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.

I sostituti di imposta potranno recuperare il bonus erogato mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs n. 241/1997. Considerata la natura "speciale" del credito IRPEF non trovano applicazione i limiti sulle compensazioni dei crediti di imposta di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000 (limite massimo compensabile pari a 700.000 €) e all'art. 31 del D.L. n. 78/2010 (divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 €).

2.1.3. **Osservazioni**

Allo stato attuale, non è disponibile un dato univoco sull'impatto nel 2014 del bonus introdotto dal DL n. 66/2014 sui consumi delle famiglie; in particolare, è difficile ipotizzare quale sarebbe stato lo scenario macroeconomico qualora il bonus non fosse stato introdotto.

L'Ufficio Politiche di Bilancio (UPB), partendo dai dati della Banca d'Italia sui redditi e sui consumi delle famiglie, ha condotto alcune simulazioni per osservare gli effetti redistributivi e di stimolo della domanda, attribuibili alla misura.

Per quanto riguarda il target dell'incentivo, l'UPB sottolinea come solo il 39% delle famiglie comprese nel decile di popolazione più povero abbia effettivamente accesso al bonus; il numero dei beneficiari sale tra il 43% ed il 47% per le famiglie nelle altre fasce.

Per ciò che riguarda l'effetto sui consumi, il rapporto citato osserva che la propensione marginale al consumo delle famiglie che percepiscono il bonus di 80 € sia sostanzialmente in linea con il dato medio (46%); di conseguenza, il bonus non dovrebbe provocare uno *shock* sui consumi superiore a quello medio.

Pur con tali limitazioni, il bonus 80 € nel 2015 dovrebbe determinare un flusso di maggiori consumi per 4,5 miliardi di € che, ipotizzando una propensione all'importazione del 30%, dovrebbe determinare un incremento della domanda interna di 0,2 punti di PIL.

Permangono, tuttavia, delle perplessità sulla cattiva *performance* redistributiva della misura, posto che il bonus è accessibile solo a determinate categorie di soggetti (sono esclusi pensionati, autonomi e incapienti) e che non sono previsti correttivi che tengano conto del reddito del nucleo familiare (ad esempio, una considerazione dell'ISEE avrebbe consentito di non penalizzare le famiglie monoreddito con figli).

2.2. Bonus “bebè” - Art.1, commi 125-129

I commi da 125 a 129 introducono una misura agevolativa c.d. “bonus bebé” per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, consistente nella erogazione di un importo annuo pari a 960 €; il bonus viene erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione.

L’agevolazione è estesa anche ai figli di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.

L’assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare del bambino, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE (così come stabilito dal DPCM n. 159/2013) non superiore a 25.000 € annui.

Ricordiamo che il valore ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare come rapporto tra l’ISEE (somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% del indicatore della situazione patrimoniale) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L’assegno si raddoppia per i nuclei familiari che si trovano in una condizione economica corrispondente ad un valore ISEE inferiore a 7.000 € annui.

Le somme erogate a titolo di “bonus bebè” non rilevano ai fini della verifica dei requisiti di spettanza del bonus IRPEF 80 €.

Con DPCM, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute e del Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno dettate le regole applicative della misura.

L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla predetta agevolazione stimati, per il periodo 2015-2020, come segue (importi in mln di €):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
202	607	1.012	1.012	607	202

In caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno ed i valori ISEE.

2.2.1. Osservazioni

Il riferimento all'ISEE quale parametro di riferimento di accesso all'agevolazione, introdotto nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della norma, ha migliorato l'efficienza distributiva dell'agevolazione.

In considerazione delle ingenti risorse destinate al finanziamento di questa misura, sarà opportuno un suo monitoraggio (a regime, si stima un costo per l'Erario di circa 1 miliardo di € nel 2017).

2.3. *Ticket pasto - Art.1, commi 16-17*

La norma in commento modifica la disposizione relativa alla imponibilità, in capo al dipendente, delle prestazioni erogate dal datore di lavoro, nonché delle prestazioni di vitto, mensa e delle prestazioni e indennità sostitutive del servizio di mensa, di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR.

Secondo la predetta disposizione, nella formulazione previgente le modifiche, per il dipendente è riconosciuta l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali di:

- a) somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (es. cestini preconfezionati ai dipendenti; pasti somministrati a personale dipendente di navi);
- b) somministrazioni di pasti in mense organizzate dal datore o gestite da terzi o in ristoranti convenzionati;
- c) prestazioni sostitutive del servizio di mensa, rese a mezzo buoni pasto (le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi), così come definiti dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 326/1997, fino ad un importo complessivo giornaliero (al netto di contributi previdenziali e assistenziali e di somme a carico del lavoratore) di 5,29 €.

L'eccedenza rispetto al limite di 5,29 € è tassata e non concorre al calcolo della franchigia esente (258,23 €) che riguarda esclusivamente i componenti in natura (v. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 26/2010). I *ticket restaurant* non possono essere cedibili, né cumulabili, né commerciabili, né convertibili in denaro.

Le somministrazioni da parte del datore di lavoro di cui alla lettera a) e b) non generano mai l'emersione di un reddito imponibile in capo al dipendente, mentre il datore di lavoro è pienamente legittimato a dedurre i costi sostenuti per la gestione (anche in appalto) della mensa e a detrarre l'IVA addebitata per rivalsa (si cfr., a tale riguardo, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 65/2005).

Secondo le modifiche apportate dai commi 16 e 17 dell'articolo unico, della Legge di Stabilità 2015, a decorrere dal 1° luglio 2015, è

disposto l'innalzamento del limite di non tassabilità delle prestazioni ed indennità sostitutive (es. *ticket restaurant*) da un importo complessivo giornaliero di 5,29 € all'importo di 7 €, a condizione che tali prestazioni siano erogate in formato elettronico.

2.3.1. Osservazioni

La misura risponde all'esigenza, più volte segnalata anche da Confindustria, di aggiornare gli importi dei *ticket restaurant* e di dare attuazione all'articolo 51, comma 9, TUIR. Tale disposizione, si ricorda, prevede che le voci che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (contributi di assistenza sanitaria, *ticket restaurant*, valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, ecc.) siano rivalutate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per tener conto della variazione dell'inflazione rilevata rispetto al mese di agosto 1998.

Appare, pertanto, positiva la misura in commento che, solo per i *ticket restaurant* erogati in formato elettronico, prevede un incremento di circa il 32% del valore non imponibile (da 5,29 € a 7 €), recuperando sostanzialmente la variazione rilevata dal tasso composto di inflazione per le famiglie di operai e impiegati, rispetto all'anno base 1998.

L'innalzamento operato non dovrebbe riguardare le somministrazioni di alimenti e bevande tramite *card* elettroniche, che dovrebbero restare integralmente escluse dalla base imponibile IRPEF, come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 63/2005. Tali *card*, operando su un circuito elettronico, consentono di verificare, in tempo reale, l'utilizzo effettuato dal dipendente e se, in particolare, lo stesso ha diritto a ricevere per quel giorno la somministrazione di pasto. La tempestività del riscontro che il sistema consente, evita la possibilità che il dipendente utilizzi impropriamente la *card* (es. esclude la possibilità di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione o di richiederla in un giorno in cui il dipendente risulti malato). Sul punto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che tali *card* elettroniche sono qualificabili come un sistema di mensa aziendale "diffusa", in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici convenzionati, che sono abilitati a gestire le *card* elettroniche. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, le prestazioni erogate con *card* elettroniche non dovrebbero essere soggette al limite giornaliero di non imponibilità di 7 €, ma dovrebbero rimanere escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

3. INTERVENTI SUL TFR

3.1. Liquidazione mensile del TFR – Art. 1, commi 26-34

Il meccanismo, introdotto in via sperimentale, dalla Legge di Stabilità 2015, prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi lavoratori domestici e del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro con il medesimo datore da almeno 6 mesi, possano chiedere la liquidazione mensile in busta paga della quota di TFR che matura nel periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Tale possibilità riguarda anche i lavoratori che attualmente destinano il TFR a un Fondo pensione.

La previsione in commento non si applica, invece: i) se il datore di lavoro è sottoposto a procedure concorsuali; ii) alle aziende dichiarate in crisi, di cui all'articolo 4, della Legge 29 maggio 1982, n. 297.

La scelta - che dovrà essere effettuata dai lavoratori entro un termine che verrà fissato da un apposito decreto attuativo destinato a definire anche criteri e modalità per l'operatività della misura - sarà irrevocabile per tutta la durata della misura stessa.

Ai fini fiscali, l'erogazione è considerata parte integrativa della retribuzione ed è, pertanto, assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF, mentre non è imponibile ai fini previdenziali. Ai fini di un coordinamento normativo, si specifica che la quota di TFR anticipata in busta paga non è assoggettata a tassazione separata unitamente alle indennità corrisposte al momento della cessazione.

La retribuzione integrativa erogata al dipendente viene esclusa dalla verifica del reddito complessivo ai fini della spettanza del bonus 80 € per l'anno 2015, per evitare che il contribuente che opti per il TFR in busta paga si veda precluso l'accesso al bonus IRPEF.

Le imprese con meno di 50 dipendenti potranno liquidare il TFR:

1. con risorse finanziarie proprie: in tal caso, continueranno a beneficiare delle riduzioni fiscali e contributive previste dal D.Lgs. n. 252/2005 (deduzione dal reddito di impresa del 4% – 6% per le imprese fino a 50 dipendenti - del TFR destinato a forme pensionistiche complementari o al fondo TFR, sulle quote maturande del TFR liquidato) e non saranno tenute a versare, sulle quote di TFR liquidate, il contributo dello 0,2% all'attuale Fondo di Garanzia dell'INPS previsto dalla L. n. 297/82;
2. accedendo ad un finanziamento bancario assistito da una garanzia rilasciata da un nuovo Fondo di Garanzia, appositamente costituito presso l'INPS e dotato di 100 milioni di €, che beneficia, a sua volta, della garanzia di ultima istanza dello Stato. In questo caso, le imprese saranno tenute a versare un contributo dello 0,2% al nuovo

Fondo di Garanzia (ma saranno esentate dal versamento del contributo dello 0,2% al preesistente Fondo di garanzia dell'INPS). Inoltre, le imprese non potranno fruire dei benefici fiscali e contributivi richiamati al punto 1.

Il meccanismo per l'accesso al finanziamento bancario di cui al precedente punto 2 prevede quanto segue:

- le imprese dovranno domandare all'INPS una certificazione dei flussi TFR a fronte dei quali necessitano di finanziamento bancario;
- ottenuta la certificazione, le imprese chiederanno il credito a una delle banche aderenti a un accordo quadro da stipulare tra MEF, Ministero del Lavoro e ABI;
- il tasso, comprensivo di ogni altro onere, che potrà essere chiesto per tali finanziamenti non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR;
- i finanziamenti saranno coperti dal nuovo Fondo che presterà garanzie valide ai fini di Basilea ("a prima richiesta", esplicitate, incondizionate, irrevocabili);
- i finanziamenti saranno, comunque, assistiti da un privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa (ex articolo 46 del TUB). In caso di insolvenza delle imprese, si attiverà il nuovo Fondo che si surrognerà di diritto alla banca per l'importo pagato nell'esercizio del privilegio; inoltre, per tali finanziamenti, sarà sospesa la revocatoria fallimentare.

3.1.1. Osservazioni

Un giudizio compiuto sull'efficacia del meccanismo potrà essere dato solo alla luce dei contenuti del decreto attuativo della misura - che definirà anche il funzionamento del Fondo di Garanzia, essenziale per evitare impatti negativi sulla liquidità delle imprese - e dell'Accordo tra Governo e banche.

Si segnala, comunque, che:

- lo schema di accesso al credito, considerata la copertura al 100% di una garanzia dello Stato e valida ai fini di Basilea, appare costruito in modo da far sì che i nuovi finanziamenti non incidano sulle linee di credito delle imprese;
- non sono esplicitati nella norma ma, verosimilmente, saranno definiti dal decreto attuativo e dalla convenzione tra il Governo e le banche, le caratteristiche dei finanziamenti e le modalità e i tempi di rimborso degli stessi;

- lo schema appare macchinoso e prefigura nuovi adempimenti per le imprese (certificazione INPS, avvio pratiche con una banca);
- la disposizione, inoltre, rischia di disincentivare l'adesione ai fondi di previdenza complementare, dai quali ci si aspettava invece un contributo determinate al finanziamento dell'economia.

In materia fiscale, va, poi, evidenziato in senso negativo che la Legge di Stabilità 2015 prevede, per tutte le imprese, a prescindere se i dipendenti chiedano l'erogazione della quota maturanda del TFR, un incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del TFR, dall'11% al 17%.

Si segnala, inoltre, che l'incremento del reddito complessivo per effetto della predetta retribuzione integrativa potrebbe produrre una possibile riduzione delle detrazioni IRPEF per lavoro dipendente e per carichi familiari spettanti al dipendente, disincentivando, così, l'opzione per l'erogazione della quota maturanda del TFR in busta paga. Infatti, solo per il calcolo del bonus IRPEF si prevede l'esclusione della quota TFR dalla determinazione del reddito complessivo e manca un coordinamento con le altre norme fiscali.

Il contribuente potrebbe essere ulteriormente disincentivato dall'opzione, poiché sulla retribuzione integrativa erogata al lavoratore sarà applicata una aliquota ordinaria IRPEF, sulla base del reddito annuo, che ben potrebbe essere superiore all'aliquota media sostitutiva applicabile sulle liquidazioni TFR a fine rapporto, calcolata ai sensi dell'art. 19, del TUIR; i lavoratori maggiormente disincentivati saranno, soprattutto, quelli con retribuzioni medio alte.

4. INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI

4.1. Credito di imposta R&S – Art.1, comma 35

L'art. 1, comma 35 sostituisce l'art. 3 del D.L. n. 145/2013, c.d. "Destinazione Italia" (norma, di fatto, mai divenuta operativa in mancanza del decreto attuativo) e reca la disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2015 e fino al periodo di imposta 2019.

4.1.1. Ambito di applicazione e misura dell'agevolazione

La misura è destinata alla generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività, dal regime contabile adottato (e dal fatturato, diversamente dalla norma originaria contenuta nel D.L. n. 145/2013); a differenza di quanto previsto dal credito di imposta del "Destinazione Italia", tuttavia,

sembrerebbero rimanere escluse dall'ambito di applicazione di questa misura agevolativa le imprese legate da un contratto di rete, per le quali, secondo la disciplina sostituita, il limite minimo di partecipazione di 30.000 € poteva essere raggiunto cumulativamente.

Il credito d'imposta è riconosciuto rispetto alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 (per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media di riferimento da considerare è calcolata sul minore periodo intercorso dalla data di costituzione) con due aliquote differenziate per tipologia di spesa:

- 25% per le spese in macchinari e attrezzature di laboratorio e per competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica o a una nuova varietà vegetale;
- 50% per le spese di personale (è ammesso solo personale altamente qualificato, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) e per le spese relative a contratti di ricerca stipulati con le università, e/o gli enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

La misura annuale massima del credito è pari a 5 mln di € per ciascun beneficiario e il credito è riconosciuto a condizione che siano state sostenute spese pari ad almeno 30.000 €.

La norma elenca le attività qualificabili come "di ricerca e sviluppo" includendovi: a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo, invece, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,

processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti.

4.1.2. **Modalità di applicazione**

Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR ed è utilizzabile in compensazione orizzontale, senza i limiti previsti dall'art. 34 della L n. 388/2000 (700.000 € annui), né quelli disposti dall'art. 1, comma 53, della L n. 244/2007 (250.000 € annui, per i crediti riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Qualora venga accertata l'indebita fruizione del beneficio per carenza dei requisiti richiesti, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli importi indebitamente fruiti, maggiorati di interessi e sanzioni.

La norma dispone, inoltre, che la documentazione contabile comprovante la spettanza e la misura del credito sia certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale e che tale certificazione sia allegata al bilancio. A tale scopo, anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti sono, comunque, tenute ad avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, ma è loro consentito poter considerare le spese all'uopo sostenute, entro il limite massimo di 5.000 €, tra quelle ammissibili per la determinazione del credito d'imposta. I suddetti obblighi non sussistono per le imprese con bilancio certificato.

L'introduzione di questa misura comporta la cessazione del credito di imposta per assunzioni di personale altamente qualificato introdotta dal D.L. n. 83/2012, che, pertanto, rimane in vigore solo fino al 31 dicembre 2014.

E' demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie al pieno funzionamento dell'incentivo, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta indebitamente fruito.

4.1.3. Effetti finanziari

La Relazione tecnica al DDL stima una perdita di gettito massima per il 2015 di circa 365 mln di € (che diventano 456 mln di € per il 2016 e 547 mln di € per il 2017).

Circa gli effetti di cassa, la Relazione tecnica stima che circa il 70% del credito maturato in ciascun anno venga utilizzato in compensazione esterna e che il 30% venga rinviato all'anno successivo; il calcolo deve tenere, altresì, conto della riduzione di spesa, stimata in 36,55 mln di € annui, derivante dalla cessazione dell'agevolazione di cui all'art. 24, L n. 83/2012.

Complessivamente, gli effetti finanziari della misura sono stimati in una riduzione di gettito, per il 2015 pari a 218,95 mln di €.

4.1.4. Osservazioni

L'introduzione del nuovo credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo rappresenta un segnale positivo di attenzione al tema dell'innovazione; invero, la misura si inserisce nel solco già tracciato da disposizioni analoghe, alcune delle quali mai entrate in vigore o, di fatto, abrogate da quella in commento.

La norma presenta, tuttavia, alcuni aspetti critici:

- in primo luogo, il carattere incrementale della misura rischia di tradursi in una penalizzazione per le imprese che, nonostante il periodo di recessione, hanno continuato, in questi anni, ad investire ingenti risorse in attività di ricerca e sviluppo;
- si osserva, inoltre, che la misura (diversamente, peraltro, da quella relativa alle assunzioni di personale altamente qualificato di cui ai D.L. n. 83/2012) non ha carattere strutturale, bensì un ambito di applicazione temporalmente limitato a soli cinque periodi di imposta;
- dal punto di vista del meccanismo applicativo, la previsione di aliquote diversificate per specifiche voci di spesa, potrebbe comportare una eccessiva macchinosità dei calcoli, soprattutto tenendo conto della circostanza che si tratta di una misura di carattere incrementale;
- si osserva, inoltre, che manca la previsione di meccanismi di ripartizione pro-quota delle risorse, qualora siano effettuate richieste superiori alla disponibilità di risorse;
- circa l'ambito soggettivo di applicazione della misura, il riferimento generico a "tutte le imprese" non chiarisce il meccanismo di applicazione del credito di imposta per soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguano attività inquadrabili nel contesto della ricerca e dello sviluppo, attraverso contratti con imprese UE o SEE. Giova ricordare che nel contesto del credito di imposta introdotto dalla

legge n. 296/2006 un analogo problema di interpretazione fu risolto dalla disposizione recata dall'art. 17 del decreto legge n. 185/2008 a mente del quale *"Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996"*;

- sempre con riguardo all'ambito soggettivo, a differenza di quanto previsto dal credito di imposta del "Destinazione Italia", come accennato, sembrano restare escluse dall'ambito di applicazione le imprese legate da un contratto di rete, per le quali il limite minimo di partecipazione di 30.000 € poteva essere raggiunto cumulativamente;
- stante il tenore letterale della norma, sembrerebbe non essere necessaria la presentazione in via preventiva di un apposita istanza telematica per l'assegnazione del beneficio;
- la norma specifica che non si considerano attività di ricerca e sviluppo, le modifiche "ordinarie o periodiche" apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; l'elencazione appare non perfettamente intellegibile e potrebbe creare, in mancanza di opportuni chiarimenti, qualche problema di ordine pratico ed applicativo;
- un aspetto che desta preoccupazione, anche sulla scorta dell'esempio negativo fornito dalla precedente agevolazione, mai entrata in vigore in assenza dei decreti attuativi (il riferimento è all'art. 3 del c.d. Decreto Destinazione Italia) è il rinvio ad un decreto interministeriale da emanare entro un termine non cogente.

4.2. Introduzione del "Patent Box" – art. 1, commi 36-45

L'art. 1, commi 36-45, introduce nel nostro ordinamento una misura agevolativa per i redditi derivanti dai beni immateriali, già nota in altri Paesi europei come "Patent Box".

Le disposizioni in commento consentono alle imprese, su base opzionale, di avvalersi di una esclusione di una quota - a regime, pari al 50% - del reddito derivante dall'utilizzo, diretto o indiretto, di opere

dell'ingegno, brevetti industriali, marchi di impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili, dalla base imponibile delle imposta sui redditi e dell'IRAP.

I beni immateriali sono, per loro stessa natura, caratterizzati da un elevato tasso di mobilità e la leva fiscale diventa un elemento determinante nella scelta della localizzazione degli stessi in uno Stato piuttosto che in un altro; in questo scenario, l'intervento normativo ha lo scopo di incentivare il mantenimento in Italia dei beni immateriali nonché, l'eventuale rientro degli stessi nel territorio italiano, qualora siano detenuti all'estero; la norma potrebbe, altresì, costituire un incentivo per la localizzazione in Italia di beni immateriali di imprese estere.

Come emerge dal richiamo che la stessa Relazione illustrativa, fa ai regimi fiscali adottati da Paesi Bassi, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Francia, gli obiettivi citati possono essere raggiunti solo riducendo quel *gap* di tassazione attualmente esistente, per i beni immateriali, tra il nostro Paese e altri Stati europei che hanno già introdotto regimi agevolativi particolarmente attrattivi anche per le imprese italiane.

4.2.1. **Ambito di applicazione soggettivo**

L'agevolazione in commento trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (soggetti IRES e IRPEF).

I soggetti non residenti possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

4.2.2. **Ambito di applicazione oggettivo**

Dal punto di vista oggettivo, la norma agevolativa si applica ai redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi di impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

4.2.3. **Durata dell'agevolazione e modalità applicative**

L'agevolazione si applica, come anticipato, su base opzionale: l'opzione ha carattere irrevocabile e, una volta esercitata, ha durata per cinque esercizi sociali.

L'agevolazione, a regime, consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo (diretto ed indiretto) dei beni immateriali dalla base imponibile ai fini delle imposte

sui redditi e dell'IRAP. Circa le percentuali di detassazione, giova precisare che la misura sarà applicata in maniera integrale, con detassazione del 50% del reddito, solo a decorrere dal periodo di imposta 2017; nel periodo di prima applicazione della norma, la percentuale di esclusione dal reddito imponibile dei redditi derivanti dagli *intangibles* è, invece, del 30% per il 2015 e del 40% per il 2016 (per soggetti con anno fiscale coincidente con l'anno solare). A regime, dal periodo di imposta 2017, con le aliquote IRES vigenti, e senza contare l'effetto IRAP, l'agevolazione comporterebbe l'applicazione di un *tax rate* effettivo pari al 13,75% sui redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali oggetto della norma.

La fattispecie di utilizzo indiretto ricorre quando il bene immateriale è concesso in uso a terzi: in questi casi, il reddito da considerare è costituito dalle *royalties* determinate su base contrattuale come corrispettivo per la concessione in uso degli specifici beni.

Nei casi in cui l'impresa utilizzi direttamente gli *intangibles* nell'ambito della propria attività, invece, è necessario determinare in altro modo il contributo che il bene immateriale apporta alla formazione del reddito complessivo. A tal fine, l'art.1, comma 39, della Legge di Stabilità per il 2015 prevede l'attivazione di una procedura di *ruling*, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 269/2003 (come successivamente modificato), allo scopo di determinare, in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, i componenti positivi di reddito connessi all'utilizzo diretto dei beni intangibili e i criteri per individuare i relativi componenti negativi.

La medesima procedura di *ruling* è adottata nei casi di redditi realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla medesima società che controlla l'impresa.

Ai sensi del comma 42 della disposizione in commento, la quota di reddito e di valore della produzione che può essere oggetto di agevolazione viene definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale considerato per l'agevolazione e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. La previsione ha lo scopo di ancorare l'agevolazione al sostenimento delle spese e allo svolgimento di una attività effettiva in Italia.

Inoltre, nell'ottica di ancorare saldamente l'agevolazione ad investimenti nel settore della ricerca, il comma 41 subordina l'applicazione del regime del *Patent Box* allo svolgimento, da parte dei contribuenti interessati, di attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolabili.

La norma prevede, inoltre, al comma 40, una detassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione stessa sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo, per attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

Le disposizioni attuative e la più compiuta definizione dell'ambito di applicazione oggettivo della disciplina descritta saranno oggetto di un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2.4. Effetti finanziari

Circa gli effetti finanziari della misura in commento, la Relazione tecnica al DDL, sulla base di dati relativi al 2012, stima redditi agevolabili per un importo pari a circa 940 mln di €; per valutare gli effetti sul gettito la Relazione tecnica adotta una aliquota media IRES/IRPEF pari al 23,3% e una aliquota IRAP pari al 3,8%. Gli importi sono poi incrementati del 10% per tener conto di eventuali mancate plusvalenze imponibili, con una perdita di gettito così stimata:

	Perdita gettito IRES/IRPEF (mln di €)	Perdita gettito IRAP (mln di €)
2015	72,4	11,7
2016	96,6	15,6
2017	120,7	19,5

4.2.5. Osservazioni

L'introduzione, nel nostro ordinamento, del *Patent Box* merita un generale apprezzamento, nel contesto generale di misure volte ad incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo e a contrastare la delocalizzazione all'estero di beni intangibili.

Nel dettaglio, è certamente condivisibile l'obiettivo culturale perseguito dalla norma, volta a sostenere le imprese italiane che valorizzano i beni intangibili, attraverso un loro utilizzo diretto o indiretto, e ne curano la manutenzione e lo sviluppo con la connessa attività di ricerca.

Dal punto di vista operativo, tuttavia, un giudizio compiuto sulla norma e sulla sua effettiva idoneità a raggiungere gli scopi menzionati sarà possibile soltanto dopo l'emanazione del decreto attuativo, cui è demandata la definizione di molti aspetti sia di natura procedurale, sia inerenti all'ambito applicativo dell'agevolazione.

Per questo motivo, Confindustria è impegnata in un'attività di interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, cui ha evidenziato una serie di criticità da risolvere e di aspetti operativi da chiarire, al fine di assicurare la piena efficacia della nuova misura. Tra questi, si segnalano di seguito i più rilevanti:

- quanto agli aspetti procedurali, la necessità di ricorrere al *ruling* preventivo per determinare la quota di reddito agevolabile per i casi di utilizzo diretto dei beni immateriali, potrebbe comportare una serie di difficoltà operative (maggiormente evidenti per le PMI che utilizzando direttamente i beni immateriali) soprattutto nella prima fase di applicazione della misura costituendo un disincentivo al suo utilizzo e vanificando il raggiungimento degli obiettivi della norma. Per questa ragione, sarebbe opportuno considerare possibili misure di semplificazione, sulla falsariga del modello inglese; in ogni caso, la procedura di *ruling* dovrebbe essere esclusa per le *royalties* ricavate da affiliate estere licenziatricie di *intangibles* di un'impresa italiana, considerando che tali *royalties* sono già oggetto di verifica da parte delle autorità del Paese dell'impresa licenziataria;
- sempre dal punto di vista procedurale, occorre esplicitare la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinnovare l'esercizio dell'opzione (che, come illustrato, ha durata quinquennale), al fine di conferirle un carattere strutturale, essenziale per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla norma;
- circa l'ambito di applicazione soggettivo della norma, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore che consenta una agevole individuazione dei soggetti non residenti che possono avvalersi del regime agevolato di tassazione;
- circa l'ambito di applicazione oggettivo della misura, occorre chiarire l'inclusione di quei diritti di proprietà intellettuale che, sebbene non espressamente elencati nella norma (es. disegni e modelli, modelli di utilità, tipologie dei prodotti a semiconduttore), risultano rilevanti per l'industria italiana.”;
- sempre dal punto di vista oggettivo, è altresì necessario ricomprendere i titoli di proprietà intellettuale di portata non meramente nazionale, ma comunque registrati e/o validi in Italia. È il caso dei brevetti europei e dei marchi europeo comunitari, la cui inclusione è indispensabile per non vanificare l'effetto incentivante della norma;
- dal punto di vista definitorio è, inoltre, opportuno specificare cosa si intende per “*marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti*”.

5. BONUS EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONI

5.1. Efficiamento energetico – Art. 1, comma 47, lett. a)

Il comma 47, lettera a) punto 1), dell'articolo estende fino al 31 dicembre 2015 la detrazione d'imposta al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e delle parti comuni degli edifici condominiali, prevista dall'art. 1, comma 48, della Legge n. 220/2010.

Si ricorda che, in virtù della precedente normativa, l'entità della detrazione sarebbe dovuta diminuire al 50% per l'anno 2015. Il punto 2), della lettera a), del citato comma 47 precisa, altresì, che la detrazione al 65% spetta anche per le spese sostenute nel 2015 per l'acquisto di schermature solari (fino a 60.000 €) e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatore di calore alimentati a biomasse (fino a 30.000 €).

5.2. Ristrutturazioni edilizie, interventi antisismici e bonus mobili, Art. 1, comma 47, lett. b)

Il comma 47, lettera b), punto 1) estende a tutto il 2015 la detrazione di imposta per le spese di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50%, in luogo della misura, originariamente prevista per il 2015 del 40% (cfr. art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013). Il successivo punto 2) prevede analoga estensione temporale, fino al 31 dicembre 2015, della detraibilità al 65% delle spese sostenute per gli interventi in funzione antisismica di cui al richiamato art. 16 comma 1-bis.

Infine, il punto 3 estende di un anno (fino al 31 dicembre 2015) la detrazione del 50% riconosciuta per le ulteriori spese sostenute e documentate, fino ad un massimo 10.000 €, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare l'immobile oggetto di recupero edilizio, precisando che tale incentivo è svincolato dall'entità della spesa sostenuta per l'intervento di ristrutturazione.

5.3. Incremento delle ritenute

Ai due interventi citati si affianca l'intervento operato dal comma 657 dell'articolo unico che dispone l'aumento dal 4% all'8% delle ritenute operate sui pagamenti dei compensi effettuati per beneficiare di oneri deducibili o detraibili.

5.4. Effetti finanziari

Nelle stime del Governo, gli effetti finanziari complessivi delle proroghe agli incentivi per interventi edilizi e di efficientamento sopra descritte produrranno un recupero di gettito, nel 2015, pari a 19 milioni di €.

L'effetto positivo nel primo anno è dovuto al fatto che il costo dei vari interventi è ripartito su diverse annualità (gli incentivi in parola solo generalmente fruibili dai contribuenti in 10 anni) e viene sovracompensato dai recuperi erariali dovuti dall'extra-gettito IVA e

dalla maggiore IRPEF/IRES dovuta in relazione all'incremento di attività produttiva.

Con riguardo, invece, all'aumento delle ritenute, si stima di incassare da tale misura 920 milioni di euro.

5.5. Osservazioni

L'ulteriore proroga dei termini degli incentivi per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi in funzione antisismica, per l'efficientamento energetico e l'acquisto di arredi, invita ad una riflessione sull'opportunità di sistematizzare il relativo quadro normativo, stabilizzandolo. Si ricorda che, attualmente, solo i benefici fiscali relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati resi permanenti con l'introduzione dell'articolo 16-*bis* del TUIR, che tuttavia, prevede percentuali di beneficio sensibilmente inferiori a quelle finora riconosciute.

L'intervento che eleva dal 4% all'8% per cento la ritenuta applicata sui pagamenti dei compensi va stigmatizzato, poiché calcolato anticipatamente sui ricavi e non sui redditi conseguiti dalle imprese.

6. INTERVENTI SULLA FISCALITA' IMMOBILIARE

6.1. Norma interpretativa sui criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi - Art. 1, commi 244-245

L'art. 1, comma 244 prevede che, nelle more dell'attuazione della revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, prevista dall'art. 2 della Legge n. 23/2014 (Legge delega di riforma fiscale), ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi (art. 10, R.D.L. n. 652/1939) gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono seguire le istruzioni contenute nella Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 emanata dall'ex Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate).

Si prevede, inoltre, che gli uffici fiscali non devono tener conto delle segnalazioni pervenute dai Comuni, ai sensi dei commi 335 e 336 dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2004, n. 311, che risultino difformi alle indicazioni contenute nella predetta Circolare n. 6/2012.

In particolare, il comma 335 citato conferisce ai Comuni la facoltà di chiedere all'Agenzia delle entrate il riclassamento delle microzone del proprio territorio nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta in modo significativo dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.

Il comma 336 conferisce ai Comuni il potere di notificare ai proprietari di singoli immobili l'obbligo di provvedere alla presentazione degli

aggiornamenti catastali, nel caso si sia verificata la sussistenza di variazioni edilizie e di ristrutturazioni che comportano una modifica del classamento.

6.1.1. **Effetti finanziari**

Alla norma non si ascrivono effetti finanziari.

6.1.2. **Osservazioni**

La norma è finalizzata a fornire criteri interpretativi delle regole di determinazione della rendita catastale degli immobili a uso produttivo, censiti nelle categorie catastali del gruppo D (opifici industriali, alberghi, fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, ecc..).

Si ricorda che, date le caratteristiche e le peculiarità specifiche di tali immobili, ai fini della determinazione della rendita catastale, non si può far riferimento al sistema della tariffa d'estimo, ma è necessaria una stima diretta operata dagli Uffici, ai sensi dell'art. 10 del Regio Decreto Legge n. 652/1939 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, Nuovo Catasto Edilizio Urbano).

Solitamente l'Amministrazione finanziaria per determinare la rendita catastale assume il "costo di ricostruzione", ossia il costo a nuovo dell'immobile e delle installazioni connesse o incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse (art. 4 R.D.L. n. 652/1939), poiché con gli altri procedimenti è pressoché impossibile individuare il reddito lordo ritraibile da tali immobili, tenuto conto dell'elevata eterogeneità che caratterizza il mercato delle compravendite o delle locazioni degli immobili industriali.

L'individuazione, in concreto, delle tipologie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita ha sempre generato dubbi interpretativi e un cospicuo contenzioso tra Agenzia delle entrate e contribuenti, per dirimere i quali il legislatore è intervenuto, in passato, con norme interpretative come quella in commento.

Con riferimento al contenzioso avente ad oggetto le centrali elettriche, in particolare, il legislatore ha chiarito con l'emanazione di un'apposita norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies del DL n. 44/2005) che dovevano essere incluse nel calcolo della rendita, quelle componenti dei fabbricati industriali (quali, ad es., le turbine), che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare all'unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione all'unità immobiliare.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 20 maggio 2008 ha riconosciuto applicabile tale principio anche agli opifici industriali con riferimento ad alcuni macchinari che caratterizzano la destinazione

economica dell'immobile (es. gli altiforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore).

La Circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 30 novembre 2012, è stata emanata con l'obiettivo di chiarire le questioni relative alla determinazione della rendita catastale degli immobili. Nel dettaglio, l'Agenzia ha precisato che devono essere escluse dalla rendita catastale, quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.

Tuttavia, il principio espresso nella predetta circolare è risultato, nella sua concreta applicazione, eccessivamente ampio. Ne è derivata una disomogeneità interpretativa e operativa nelle modalità di accatastamento degli immobili a destinazione speciale che ha portato - specie in alcune aree del Paese - alla valorizzazione nella rendita catastale di macchinari (presse, laminatoi, macchine continue, ecc.) aventi vita utile limitata (5-7-10 anni) e, pertanto, soggetti a ricambi periodici, non in linea con i tempi di ammortamento dell'immobile in cui sono collocati.

Per tali ragioni, al fine di arginare questo fenomeno e semplificare le procedure di accatastamento degli immobili produttivi, sarebbe stato utile introdurre una norma interpretativa recante un criterio univoco di individuazione delle tipologie di macchinari e impianti che non devono essere considerate ai fini del calcolo della rendita.

In particolare, a questo fine, era necessario stabilire che non concorrono alla determinazione della rendita catastale gli impianti ed i macchinari siti nell'opificio produttivo che, a prescindere dal mezzo di unione al suolo, possono essere separati e trasferiti in un altro immobile senza alcun pregiudizio alla loro funzionalità economica.

L'amovibilità del macchinario, vale a dire la possibilità del bene di essere smontato e ricollocato in un altro locale produttivo mantenendo la sua funzionalità, attesta che il macchinario in oggetto non costituisce un elemento "stabile" della struttura del fabbricato produttivo, ma è uno dei beni mobili aziendali direttamente utilizzati nell'attività di produzione.

La soluzione adottata - peraltro molto singolare nella formulazione tecnica - rischia di non introdurre quegli elementi di certezza nel processo di determinazione della rendita catastale che venivano richiesti dalle imprese.

6.2. Proroga versamenti IMU per i terreni montani - Art. 1, comma 692

La disposizione in commento prevede la proroga dei termini per il versamento dell'IMU, dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015, per i terreni agricoli montani per cui non si applica più l'esenzione, anche parziale, prevista dalla precedente disciplina ICI, a seguito delle modifiche apportate dal decreto ministeriale del 28 aprile 2014.

Il versamento viene effettuato sulla base dell'aliquota standard IMU del 7,6 per mille, salvo che i Comuni non abbiano approvato, per tali terreni agricoli, specifiche aliquote.

6.2.1. Osservazioni

L'art. 22 del D.L. n. 66/2014 prevedeva che un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, individuasse i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si dovesse applicare l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7, Decreto n. 504/1992 (c.d. Decreto ICI), sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti ai regimi di previdenza agricola e gli altri. Dalla revisione di tali criteri di esenzione ICI doveva derivare un maggior gettito IMU complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di € a decorrere dal medesimo anno 2014.

Poiché tale decreto, datato 28 novembre 2014, che interessa circa 3.898 Comuni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, in prossimità della scadenza di versamento è stata prevista la proroga della scadenza al 26 gennaio 2015.

6.3. Versamenti TASI per l'anno 2015 - Art. 1, comma 679

La norma conferma, anche per l'anno 2015, i medesimi limiti massimi al potere dei Comuni di deliberare le aliquote TASI applicabili per l'anno 2014

Pertanto i Comuni, per il 2015, possono variare l'aliquota base dell'1 per mille, ma devono rispettare due limiti:

- l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille per tutti gli immobili;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, non deve essere superiore all'aliquota IMU massima stabilita per ciascuna tipologia di immobile dalla normativa IMU al 31 dicembre 2013 (es. 10,6 per mille per gli immobili industriali);

Anche per l'anno 2015 i Comuni potranno incrementare l'aliquota di un ulteriore 0,8 per mille per finanziare detrazioni sulla prima casa, ma sempre nel rispetto complessivo dei 2 limiti precedenti, come illustrato dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 29 luglio 2014, n. 2.

6.3.1. Osservazioni

La misura introdotta risponde alla finalità di evitare un incremento del prelievo TASI nel 2015, con riferimento agli immobili per i quali non si rende applicabile la tassazione IMU (abitazioni principali, immobili merce delle imprese edili).

L'intervento si è reso necessario quando il Governo ha stabilito, nel corso dell'*iter* di approvazione della Legge di Stabilità 2015, di non attuare già dal 2015 la riforma complessiva della tassazione locale (introduzione della c.d. Local tax, che avrebbe dovuto riunire in un unico tributo la TASI e l'IMU), con attribuzione ai Comuni della quota erariale del gettito IMU sugli immobili D (pari all'aliquota del 7,6 per mille) e attribuzione all'Erario del gettito dell'addizionale comunale IRPEF.

Le difficoltà operative nella realizzazione della riforma della tassazione locale hanno consigliato di posticipare la sua attuazione, per meglio definirne i contenuti.

7. REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IMPRESE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

7.1. Il nuovo regime dei cc.dd. "minimi" - Art. 1, commi 54-89

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime di tassazione forfetaria per gli imprenditori individuali ed i professionisti di dimensioni minime .

Possono accedere al regime agevolato solo coloro che possiedono i seguenti requisiti:

1. i soggetti interessati devono aver conseguito nell'anno precedente un ammontare di ricavi o di compensi entro determinate soglie, precisate distintamente, a seconda del tipo di attività svolta, indicata con apposito codice ATECO; la soglia massima di ricavi o compensi oscilla tra i 15.000 e i a 40.000 €;
2. i soggetti interessati devono avere sostenuto un ammontare di prestazioni di lavoro non superiore al limite complessivo annuo di 5.000 € lordi; concorrono al computo di tale limite le somme corrisposte a titolo di lavoro accessorio, a titolo di reddito di lavoro dipendente o assimilato, le somme erogate agli associati sotto forma

di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro ed i compensi erogati all'imprenditore ed ai suoi familiari;

3. i soggetti non devono possedere uno *stock* di beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 €. Al fine del computo, si considerano i beni acquisiti in locazione, anche finanziaria, in noleggio e comodato; i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività di impresa o della professione, concorrono nella misura del 50%;

4. i redditi conseguiti dall'attività di impresa o professione devono essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati; tale verifica non è effettuata se il rapporto di lavoro è cessato o la somma complessiva di tali proventi non supera i 20.000 €.

Sono, comunque, esclusi dal regime forfettario, a prescindere dalla sussistenza dei precedenti requisiti:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali a fini IVA;
- i soggetti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno degli stati Membri dell'Unione Europea o in uno stato aderente all'Accordo sullo SEE (Norvegia e Islanda) e che producono nel territorio redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni o srl a ristretta compagine sociale.

Tali condizioni vanno accertate nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente l'ingresso nel regime forfettario.

Il regime agevolato prevede un regime di determinazione forfettaria del reddito, assoggettato, a decorrere dall'anno di imposta 2015, ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali locali e dell'IRAP pari al 15%, che aumenta, pertanto, rispetto all'attuale 5%. L'imponibile viene determinato applicando ai ricavi un apposito coefficiente di redditività, diversificato per categorie di attività.

Per chi avvia una nuova iniziativa produttiva e opta per il nuovo regime forfettizzato, il reddito è ridotto di un terzo.

Il regime forfettario prevede una serie di semplificazioni fiscali, sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi; in particolare, sussiste un regime di esonero:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta della contabilità;
- dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione annuale IVA;
- dall'applicazione di ritenute;
- dagli studi di settore e dai parametri;
- da una serie di ulteriori adempimenti (es. spesometro e comunicazioni *black-list*).

A seguito dell'introduzione delle disposizioni in commento, sono abrogati, dal 1° gennaio 2015, i seguenti regimi fiscali agevolati:

- il regime delle nuove iniziative imprenditoriali previsto dall'art. 13, L. 388/2000;
- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'art. 27, D.L. n. 98/2011;
- il precedente regime dei minimi previsto dall'art. 1, commi da 96 a 115, della L. 244/2007 (coloro che si avvalgono di questo regime nel 2014 possono continuare ad avvalersene sino alla naturale scadenza).

7.1.1. Osservazioni

Il nuovo regime agevolato non prevede un limite temporale di applicazione (a differenza dei precedenti regimi agevolati dei minimi che si applicavano per i primi 5 anni di attività) e, pertanto, diventa una misura strutturale di favore, per i contribuenti che hanno ricavi inferiori a determinate soglie.

Questo comporta che il nuovo regime non rappresenta un sostegno alla fase di *start-up* di nuove attività di impresa o professionali, ma costituisce un incentivo strutturale per i contribuenti minimi, disincentivandone però, implicitamente, la crescita dimensionale.

Inoltre, poiché i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione dell'accertamento da studi di settore e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta della contabilità (sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi), con l'eccezione dell'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, risulterà difficile l'attività di verifica dell'Agenzia delle entrate, sui soggetti che aderiscono al regime agevolato, del superamento delle soglie di ricavi per accedere all'agevolazione.

8. TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

8.1. Tassazione dei fondi pensione – Art. 1, comma 621-624

L'art. 1, comma 621 introduce una serie di disposizioni relative alla tassazione dei fondi pensione, ovvero delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005.

Il comma 621 dispone un incremento dell'aliquota di tassazione dei rendimenti netti maturati dalle gestioni annuali dei fondi pensione: l'aliquota di tassazione è elevata dall'11,5% (in vigore dal 1° luglio 2014, in luogo della previgente aliquota dell'11%) al 20%.

8.1.1. Decorrenza temporale

Ai sensi del comma 624, l'aumento dell'aliquota al 20% opera a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; tuttavia, la stessa disposizione prevede, poi, che, l'imposta complessivamente dovuta per il 2014 è calcolata con aliquota del 20%; a ben vedere, pertanto, la misura ha, di fatto, carattere retroattivo. Con apposita previsione di carattere transitorio, è precisato che, sebbene l'imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2014 debba essere computata applicando la nuova aliquota del 20%, la base imponibile dovrà essere ridotta per tenere conto delle erogazioni compiute nel corso del medesimo anno; più precisamente, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota del 20% all'atto della tassazione del rendimento netto della gestione dell'anno 2014 deve essere abbattuta di un importo pari al 48% della differenza tra le erogazioni effettuate in tale annualità e il valore delle posizioni individuali al 31 dicembre 2013 dei soggetti liquidati nel corso del 2014 (al lordo dei contributi versati nel 2014).

8.1.2. Rendimenti di titoli di Stato ed equiparati

Al fine di non penalizzare la detenzione indiretta di titoli di Stato italiani ed esteri (di Stati UE o SEE *white list*) e dei titoli ad essi equiparati (titoli emessi da enti territoriali italiani o esteri UE o SEE *white list*), qualora detti titoli siano compresi nelle gestioni dei fondi pensione, i relativi rendimenti continueranno a beneficiare di un trattamento fiscale agevolato analogo a quello che si avrebbe in ipotesi possesso diretto. La base imponibile dell'imposta sostitutiva (al 20%) applicata sul risultato maturato nell'anno dalla gestione dei fondi pensione è calcolata – relativamente ai redditi dei predetti titoli - in base al rapporto tra l'aliquota agevolata del 12,5% e quella dell'imposta sostitutiva stessa.

8.1.3. Effetti finanziari

La Relazione tecnica al DDL ascrive a questo intervento un recupero di gettito di 340 milioni di € su base annua, assumendo che per i

rendimenti riferibili alla quota degli investimenti in titoli di Stato la ritenuta applicata resti al 12,5%.

8.1.4. Osservazioni

In termini generali, è, in primo luogo, contestabile l'intervento del Legislatore che ha disposto un peggioramento del regime fiscale dei fondi pensione con effetto sostanzialmente retroattivo, derogando alle previsioni dello Statuto del contribuente.

E' opportuno ricordare, peraltro, che l'incremento dell'aliquota di mezzo punto percentuale per il periodo d'imposta 2014 introdotto dal D.L. n. 66/2014 rivestiva, peraltro, natura meramente temporanea, in quanto doveva intendersi effettuato nelle more dell'armonizzazione, prevista a partire dal 2015, del trattamento fiscale delle casse previdenziali private con quello delle forme di previdenza complementare; alla vigilia del 2015, si constata anche nessun provvedimento è stato preso in tal senso (anzi, come illustrato nel paragrafo successivo, l'incremento di tassazione dei rendimenti dei fondi pensione non ha come contropartita una corrispondente riduzione dal 26% al 20% del prelievo a carico delle rendite finanziarie degli enti previdenziali privati i quali erano stati per il 2014 tenuti indenni dall'innalzamento al 26% dell'aliquota di tassazione sulle rendite finanziarie ma, a partire dal 2015 vedranno le proprie rendite tassate in via ordinaria).

Piuttosto, l'intervento normativo va chiaramente a detrimento delle forme di previdenza complementare, riducendone fortemente l'*appeal*, in ragione del mutato trattamento fiscale.

8.2. Tassazione delle casse di previdenza private

A decorrere dal 1° gennaio 2015, aumenta la tassazione delle rendite finanziarie maturate dalle casse di previdenza private.

Si ricorda che, per le casse di previdenza private, l'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie era già stata innalzata dal 20% al 26% dal D.L. n. 66/2014; in sede di conversione in legge del citato D.L. era stato inserito un correttivo (art. 4, comma 6-bis, D.L. 66/2014) per mitigare l'aggravio impositivo cui le casse di previdenza private sarebbero state soggette a decorrere dal 1° luglio 2014, consistente in un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive calcolate con aliquota del 26% e l'ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive calcolate con aliquota del 20%.

La Legge di Stabilità per il 2015 non reca conferma del credito di imposta anche per il 2015 e a ciò consegue, pertanto, l'aumento della tassazione effettiva delle rendite delle casse di previdenza private così come originariamente previsto.

8.2.1. Osservazioni

Con riferimento alle casse di previdenza private, possono riproporsi le medesime osservazioni fatte in merito alla tassazione dei fondi pensione: si assiste, di fatto, ad un peggioramento del trattamento fiscale in assenza, come anticipato, di alcun provvedimento normativo di armonizzazione tra il trattamento delle casse private e quello delle forme di previdenza complementare.

8.3. Credito di imposta fondi pensione e casse di previdenza – Art. 1, commi 91-95

L'art. 1, commi 91-95, riconosce ai fondi pensione e alle casse di previdenza private un credito di imposta, come contropartita dei descritti aumenti di aliquota rispettivamente dall'11,5% al 20% e dal 20% al 26% secondo le modalità descritte nelle sezioni precedenti.

8.3.1. Enti di previdenza obbligatoria

In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.

La condizione per poter fruire del credito di imposta è che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nei limiti dello stanziamento di fondi (80 mln di € a decorrere dal 2016).

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 94 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

8.3.2. Fondi pensione

Analogamente a quanto previsto per gli enti di previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto; la condizione per poter fruire del credito di imposta è che l'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di fondi (80 mln di € per il 2016).

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

8.3.3. Osservazioni

L'intervento del Governo mira a compensare, con il riconoscimento di un credito di imposta, l'aggravio impositivo a carico dei fondi pensione e delle casse di previdenza private; il credito, tuttavia, non è riconosciuto *tout court*, bensì solo a condizione che i destinatari della norma effettuino investimenti, sull'intero mercato europeo, per finanziare interventi mirati (destinati, ad esempio, a welfare o riqualificazione degli immobili).

L'attuazione di questa disposizione resta, comunque, soggetta alla emanazione di un decreto che stabilisca le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta.

E' importante, altresì, sottolineare che il credito è spendibile solo entro i precisi limiti di spesa indicati dall'Esecutivo per un importo di 80 milioni di € a decorrere dall'anno 2016.

8.4. Imposta sulla rivalutazione annuale del TFR – Art. 1, comma 623

L'art. 1, comma 623, Legge di Stabilità 2015 incrementa, dall'11% al 17% l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto.

La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

8.4.1. Effetti finanziari

La Relazione tecnica al DDL, relativamente alla tassazione della rivalutazione del TFR, stima, sulla base dei dati dei versamenti annuali, un recupero di circa 140 milioni di €.

8.4.2. Osservazioni

Come già accennato, la norma è criticabile, poiché introduce una penalizzazione per tutte le imprese (a prescindere dalla circostanza che dipendenti chiedano o meno l'erogazione della quota maturanda del TFR), sotto forma di un incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del TFR, decorrenti dal 1° gennaio 2015.

8.5. Polizze di assicurazione sulla vita – Art.1, commi 658-659

La Legge di Stabilità 2015 introduce, con l'art. 1, commi 658 e 659, una significativa limitazione all'esenzione IRPEF per i capitali percepiti in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita.

Per effetto della modifica normativa, che incide sull'art. 34, D.P.R. n. 601/1973, rimane esente da IRPEF solo la quota di proventi delle polizze vita riferibile alla copertura del rischio demografico; consegue che la parte residua di proventi, legata ad una componente finanziaria non è più soggetta a tale esenzione, ma è tassata con aliquota del 26% o del 12,5% a seconda del tipo di investimento sottostante.

8.5.1. Decorrenza e modalità di calcolo

L'intervento normativo si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Come esplicitato dalla Relazione illustrativa del DDL, per le polizze temporanee caso morte, in cui la copertura rischio demografico è pari al 100%, continua a trovare applicazione la vigente esenzione Irpef; per le polizze cc.dd. "miste" è necessario, invece, scomputare la componente rischio demografico (esente), dalla parte restante, soggetta a tassazione secondo le previsioni dell'art. 45, comma 4, TUIR.

8.5.2. Effetti finanziari

La Relazione tecnica, con riferimento a questa misura, stima un recupero di gettito annuo pari a circa 150 mln di € (per il 2015 il recupero di gettito stimato è pari a 137, 5 mln di €).

8.5.3. Osservazioni

La modifica normativa descritta non dovrebbe implicare nessuna modifica al regime vigente in materia di imposta sulle successioni; pertanto, non dovrebbero concorrere alla formazione dell'attivo ereditario le somme corrisposte agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, dal momento che, per espressa previsione normativa, si tratta di indennità spettanti *iure proprio* e non in forza della successione.

Circa la decorrenza temporale della disposizione in commento, si rileva che, la prima versione del testo bollinato ne prevedeva l'applicazione retroattiva per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2014; tale versione della norma, che aveva suscitato enormi perplessità, è stata – adottando una scelta quanto mai condivisibile - corretta all'atto della presentazione del disegno di legge in Parlamento per la relativa approvazione.

8.6. Proventi degli enti non commerciali – Art. 1, commi 655-656

La Legge di Stabilità 2015 interviene, inoltre, sull'aliquota di tassazione dei dividendi erogati in favore di enti non commerciali residenti (fondazioni, trust, etc.).

Secondo la normativa vigente prima delle modifiche, i dividendi erogati in favore di enti non commerciali sono imponibili, ai fini IRES per una quota pari al 5% del loro ammontare; secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, la quota imponibile viene, invece, innalzata al 77,74% comportando l'applicazione di una aliquota di tassazione IRES effettiva pari al 21,38% (in luogo dell'attuale 1,375%).

La misura si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014 e ha, dunque, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, efficacia retroattiva.

8.6.1. Credito di imposta

Al fine di compensare la maggiore tassazione dei dividendi - percepiti dagli enti non commerciali – il comma 656 in commento riconosce, per il solo 2014, un credito di imposta fruibile obbligatoriamente in tre rate annuali, a partire dal 2016.

8.6.2. Effetti finanziari

Per la stima degli effetti di gettito, la Relazione tecnica al DDL ricorre ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO enti non

commerciali disponibili (UNICO2013); dai dati del quadro RF risulta che la quota di utili esclusa (rigo RF41, 95 per cento) è circa 4,2 milioni di € da parte di 32 contribuenti mentre dai dati del quadro RL la quota imponibile (rigo 1 colonna 2, il 5% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3), è circa 74,7 milioni di € relativi a 1.291 contribuenti. In via prudenziale non si considera il dato del quadro RG (reddito di impresa a contabilità semplificata) in quanto la eventuale quota imponibile deve essere indicata al rigo RG10 colonna 5 indistintamente assieme a numerose altre fattispecie.

Calcolando testa su testa il recupero di gettito netto conseguente alla maggiore quota imponibile (72,74%) si ottengono circa 255,5 milioni di € da parte di 1.288 contribuenti a fronte di circa $(4,2 / 95\% + 74,7 / 5\%) * 72,74\% = 1.089,95$ mln di €.

Di cassa con un acconto del 75% l'andamento è il seguente (importi in mln di €):

Cassa	2015	2016	2017
IRES	+447,2	+255,5	+255,5

Considerando l'utilizzo sotto forma di credito di imposta a partire dal 2016, la Relazione tecnica all'emendamento del Governo, stima un andamento della perdita di gettito, sotto forma di maggiori compensazioni nel modello F24, come segue (importi in mln di €):

	2015	2016	2017	2018	2019
Credito di imposta	0	-85,2	-85,2	-85,2	0

8.6.3. Osservazioni

L'intervento normativo descritto ha lo scopo di portare, per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali di vigente 95% al 22,26%, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quella delle persone fisiche.

Il credito di imposta, riconosciuto per il solo 2014, dovrebbe compensare l'aggravio di imposta per tale annualità, dovuto alla retroattività delle disposizione.

9. REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

9.1. Reverse charge – Art. 1, commi 629-633

Con i commi da 629 a 633 dell'art. 1, si prevedono alcune modifiche di carattere settoriale alle modalità di versamento dell'IVA, in relazione a particolari tipologie di transazioni.

In particolare, si dispone l'incremento delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (c.d. *reverse charge*) a fini IVA. Tale meccanismo di assolvimento dell'imposta è esteso ad ulteriori ambiti del settore edile, del settore energetico, del settore della grande distribuzione e dei bancali di legno recuperati.

È, inoltre, introdotta una particolare modalità di versamento dell'imposta per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta (c.d. meccanismo di "*split payment*"); in base a tale sistema, si stabilisce che al fornitore del bene o del servizio sia erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla Pubblica Amministrazione debitrice, al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è, quindi, versata direttamente all'Erario da parte dell'Amministrazione pubblica e sottratta alla disponibilità del fornitore.

9.1.1. Reverse charge nel settore edile, energetico, della grande distribuzione

Le disposizioni in commento, integrando l'art. 17 del DPR n. 633/72, intendono, anzitutto, introdurre nell'ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di *reverse charge*, relativamente al settore edile e al settore energetico, in conformità agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

Nello specifico, l'art. 1, co. 653, lett. a), n. 2) introduce all'art. 17, co. 6 del DPR n. 633/72, la lettera a-ter), che estende l'applicazione dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.

Il comma 653, lettera a), n. 3) della norma in esame estende il *reverse charge* alle seguenti ulteriori fattispecie :

- ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell'ambito del sistema europeo di *emission trading* (EU ETS), a norma dell'art. 12 della direttiva 2003/87/CE (lettera d-bis);
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all'energia e al gas (lettera d-ter);

- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all'art. 7-bis, co. 3, lett. a), del DPR n. 633/1972¹ (lettera d-quater);
- alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1, supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) (lettera d-quinquies).

Il comma 656 subordina l'efficacia del *reverse charge* per le forniture effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una specifica deroga, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE. Come previsto dall'art. 395, questa deroga può essere richiesta dagli Stati Membri allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Come si evidenzierà anche nel prosieguo dell'analisi, con riguardo allo *split payment*, è prevista una clausola di salvaguardia a garanzia dei saldi di bilancio, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunitaria per quest'ultima misura di *reverse charge*; in particolare, la clausola di salvaguardia, come si dirà più avanti, prevede l'incremento dell'aliquota delle accise sui carburanti per autotrazione in misura tale da conseguire un gettito di 728 milioni di € annui.

Si osserva che, dal momento che le nuove ipotesi di *reverse charge* sono introdotte nel già vigente art. 17, sesto comma del DPR n. 633/72, i contribuenti che effettuano le relative cessioni e prestazioni potranno chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, sia trimestralmente che annualmente (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 30 e dell'art. 38-bis del citato DPR n. 633/72).

In conformità a quanto stabilito dall'art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE, il comma 655 stabilisce che le ipotesi di *reverse charge* introdotte abbiano carattere temporaneo e siano applicabili per un periodo di quattro anni

Il comma 653, lettera d), infine, estende l'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) attualmente vigente per le cessioni di rottami (ai sensi dell'art. 74, comma 7 del DPR n. 633/72) anche alle cessioni di bancali di legno (*pallets*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

¹ Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.

9.1.2. Osservazioni

Al complesso di queste misure di *reverse charge* sono affidati ambiziosi obiettivi di recupero di gettito; secondo le stime delle relazioni tecniche (del DDL e dell'emendamento sul *reverse charge* per le cessioni nei confronti di supermercati, ipermercati e *discount* alimentari), infatti, i nuovi *reverse charge* dovrebbero essere in grado di generare maggiori entrate fiscali dal recupero di gettito evaso, per complessivi 1,628 miliardi di € annui, a decorrere dal 2015.

La decisione di introdurre nuovi meccanismi di inversione contabile, sebbene motivata dall'obiettivo di contrastare le frodi IVA e ridurre l'elevato *tax gap* che caratterizza il nostro sistema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, deve essere analizzata e valutata anche per quanto attiene agli effetti che produce a carico degli operatori economici.

Sotto questo profilo, non possono sottacersi gli effetti sul piano finanziario dell'inversione contabile in capo ai fornitori degli operatori economici che applicheranno il *reverse charge*; a causa delle note lungaggini nell'erogazione dei rimborsi dei crediti IVA, infatti, tali soggetti subiranno le conseguenze finanziarie che derivano da questa diversa modalità di assolvimento dell'imposta, con il rischio di dover attendere molto più tempo per poter smobilizzare i loro crediti IVA

Tali effetti saranno ancor più marcati in quei settori – come quello delle forniture a supermercati, ipermercati e *discount* alimentari - in cui il Legislatore non ha ritenuto opportuno inserire misure correttive volte, quanto meno, a mitigare le conseguenze della sua scelta, come avrebbe, invece, auspicato Confindustria.

9.1.3. Split payment

La lettera b) del comma 653 dell'art. 1 introduce nel nostro ordinamento giuridico il c.d. "split payment"; si tratta di una particolare modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non sono debitori d'imposta.

La norma inserisce nel corpo del D.P.R. n. 633/1972 l'art. 17-ter, ai sensi del quale, nel caso di cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso

versata dai medesimi secondo modalità e termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:

- al fornitore viene corrisposto il solo importo della base imponibile pagato dalla PA debitrice, al netto dell'IVA indicata in fattura;
- l'imposta è sottratta, pertanto, dalla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.

La versione originaria del DDL di Stabilità disponeva che l'efficacia della misura fosse subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE. Un emendamento predisposto dal Governo ed introdotto nel corso della discussione al Senato ha, tuttavia, anticipato l'efficacia della misura in esame, stabilendo che questa produca effetti direttamente per le operazioni per le quali l'imposta è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione comunitaria.

Tale scelta, si osserva, oltre a suscitare qualche dubbio sul piano della sua compatibilità con il diritto comunitario, appare particolarmente problematica sotto il profilo operativo: la decorrenza della disposizione infatti non si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione ma a quello di esigibilità dell'imposta, con la conseguenza che potrebbe riguardare operazioni effettuate anteriormente alla data del 1° gennaio 2015, ma la cui esigibilità si manifesta successivamente a tale data, per effetto del meccanismo di esigibilità differita dell'imposta, che caratterizza tipicamente le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, co. 5, secondo periodo del DPR n. 633/72.

Al fine di non penalizzare eccessivamente i fornitori delle amministrazioni soggette allo *split payment*, il comma 654 dispone che questi rientrino tra i soggetti cui i rimborsi delle eccedenze IVA sono eseguiti in via prioritaria – ai sensi del comma 10 dell'art. 38-bis del DPR n. 633/72 - limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni cui si applica lo *split payment*.

E' prevista una particolare esclusione oggettiva dall'ambito di applicazione dello *split payment*: il comma 2 del nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/72 prevede, infatti, che tale meccanismo non trovi applicazione nei confronti dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si tratta, a prima vista, di una disposizione finalizzata principalmente ad escludere i compensi professionali dal novero delle operazioni soggette allo *split payment*.

Alla misura è associata, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunitaria, una specifica clausola di salvaguardia, finalizzata a

garantire l'invarianza dei saldi di bilancio. In particolare, il comma 656 stabilisce che, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunitaria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, sia disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di € a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si ricorda che tale clausola di salvaguardia è finalizzata a coprire l'eventuale mancato rilascio dell'autorizzazione comunitaria sia ai fini dello *split payment* - misura alla quale la Relazione tecnica del DDL di Stabilità associa maggiori entrate pari a 988 milioni di €, a decorrere dal 2015 - sia ai fini del *reverse charge* nei confronti di ipermercati, supermercati e *discount* alimentari – misura alla quale è invece associato un maggiore recupero di 728 milioni di € annui.

A carico della PA inadempiente (che omette o ritarda il versamento dell'imposta), sono applicate le sanzioni amministrative previste per gli omessi o tardivi versamenti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 471/97.

10. RAVVEDIMENTO OPEROSO E TERMINI DICHIARAZIONE IVA

10.1. Ravvedimento operoso – Art. 1, commi da 634 a 641

I commi da 634 al 641 dell'art. 1, Legge di Stabilità 2015, recano alcune disposizioni improntate ad un cambio dei rapporti tra Agenzia delle entrate e contribuenti, con l'obiettivo di favorire la *compliance* volontaria.

In particolare, al comma 634, si prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) gli elementi e le informazioni in suo possesso, acquisite direttamente o da terzi, relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari, al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Le nuove forme di cooperazione potranno aver luogo anche mediante l'utilizzo di reti telematiche e di nuove tecnologie.

Il contribuente, inoltre, potrà - a sua volta - segnalare all'Agenzia delle entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi (comma 635) che l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni

acquisiti o posseduti. Le modalità attuative sono demandate ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 636).

Tale disposizione sembrerebbe, ad una prima analisi, da associare a quanto previsto in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, dal D.Lgs. n. 175/2014.

Ben maggior rilevanza hanno le disposizioni contenute nei commi da 637 a 640 dell'articolo unico della Legge di Stabilità: queste, infatti, innovano significativamente la disciplina del ravvedimento operoso.

In particolare, si introducono nuove fattispecie di ravvedimento (lettere a-bis), b-bis) e b-ter)) ed una disciplina specifica del ravvedimento per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la previsione, per tutti i casi di ravvedimento operoso, di non operatività delle preclusioni alla possibilità di beneficiare dell'istituto, indicate al comma 1, primo periodo dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97

Nello specifico, la nuova lettera a-bis), di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; per effetto di questa modifica, pertanto, il ravvedimento operoso potrà essere effettuato anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale.

Si osserva che, nei casi di ravvedimento effettuato dopo la scadenza del termine di adempimento all'obbligo dichiarativo, la sanzione applicabile è più favorevole (riduzione ad 1/9 del minimo) rispetto al ravvedimento effettuato entro il termine, visto che continua ad operare la previsione (art. 13, comma 1, lettera b)) in base alla quale la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo. Va tuttavia rilevato che, per effetto di quanto stabilito dal nuovo comma 1-bis, le menzionate differenze nel trattamento sanzionatorio dovrebbero riguardare i tributi non amministrati dall'Agenzia delle entrate

Le nuove lettere b-bis) e b-ter) dispongono la riduzione della sanzione:

- ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, se la regolarizzazione ha luogo entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i predetti termini.
- ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'art. 24 della L. n. 4/1929).

Il già citato nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997 stabilisce che le rimodulazioni sanzionatorie previste nei nuovi punti b-bis) e b-ter) si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Per essi dunque si potrà ricorrere al ravvedimento operoso senza limitazioni temporali e beneficiando di una riduzione delle sanzioni irrogabili modulata in modo da favorire i ravvedimenti meno lontani rispetto al momento in cui sorge l'obbligo tributario.

Semberebbe, inoltre, desumersi che, per effetto di questa norma, per tutti gli altri tributi restano fermi gli ordinari termini di ravvedimento operoso attualmente vigenti.

Sempre con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione – prevista dall'articolo 13, comma 1, primo capoverso – secondo la quale non è possibile l'accesso all'istituto del ravvedimento se la violazione è già stata contestata ovvero se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Pertanto, il ravvedimento operoso per tali tributi non incontrerà le limitazioni appena menzionate. Non potrà essere perfezionato, invece, nei casi in cui è stato notificato al contribuente un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (all'esito di controlli automatici, di cui agli art. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72) e degli esiti del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter DPR n. 600/73).

In relazione alle modifiche in tema di ravvedimento operoso, con la lettera a) del comma 637, si interviene sull'articolo 2, comma 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni, consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti d'imposta e dell'IVA per correggere errori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l'accertamento. In particolare è fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97: viene, quindi, meglio coordinata la disciplina della dichiarazione integrativa con quella del ravvedimento operoso;

La lettera c) del comma 637 introduce alcune modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 218/97, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; in particolare, si espungono dalla disciplina:

- la possibilità di definizione agevolata dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio, di cui all'art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies;
- la possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione, di cui all'art. 5-bis;
- la possibilità di definizione agevolata dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 11, comma 1-bis, ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA.

È, altresì abrogato il comma 2-bis dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 218/97; ciò comporta, il venir meno della norma che stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni irrogate nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, qualora l'avviso di accertamento o di liquidazione non sia stato preceduto dall'invito al contraddittorio.

Per quanto attiene alla decorrenza delle nuove misure, si consente al contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, di effettuare il ravvedimento operoso sulla base delle nuove disposizioni.

Di contro, gli istituti abrogati continueranno ad applicarsi nel testo previgente con riguardo agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015.

Al tempo stesso, l'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 218/97 (adesione ai processi verbali di constatazione) continuerà ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro il 31 dicembre 2015.

Inoltre, l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni (di cui all'art. 15 comma 2 bis), D.Lgs. n. 218/97) si applicherà agli atti notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

10.2. Termini di presentazione della dichiarazione IVA – Art. 1, comma 641

Il comma 641, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA, modifica la disciplina di cui al DPR n. 322/98, con effetti a partire dalla dichiarazione IVA dovuta per il periodo d'imposta 2015.

Nello specifico, la nuova norma elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata e stabilisce, al contempo, che i soggetti passivi IVA dovranno presentare la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio. Si ricorda, che, ad oggi, salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, il

contribuente è tenuto a presentare tra il 1° febbraio e il 30 settembre la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.

Correlata all'anticipazione del termine di presentazione della dichiarazione IVA è l'abrogazione dell'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA di cui all'art. 8-bis del DPR n. 322/98, previsto al fine di ottemperare, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE.

10.2.1. Osservazioni

Merita osservare che, se da un lato il nuovo assetto degli obblighi IVA permette il venir meno dell'obbligo di presentare la comunicazione dei dati IVA, dall'altro desta alcuni dubbi: per alcune tipologie di contribuenti, infatti, l'anticipo del termine di presentazione della dichiarazione IVA al mese di febbraio potrebbe rappresentare tutt'altro che una semplificazione, nel caso sia necessario predisporre dichiarazioni di grande complessità, entro soli due mesi dalla conclusione dell'anno d'imposta di riferimento.

11. REVISIONE DELLA TASSAZIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

11.1. Regolarizzazione dei soggetti scollegati dal totalizzatore nazionale – Art. 1, commi 643-651

In attesa dell'emanazione del decreto delegato che dovrà riordinare la disciplina dei giochi pubblici (art. 14, legge 11 marzo 2014, n. 23) la Legge di Stabilità introduce, con il comma 643 dell'unico articolo, una sanatoria per i soggetti, attivi al 30 ottobre 2014, che raccolgono scommesse e offrono vincite in denaro in Italia senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane.

Tali soggetti, fino al 31 gennaio 2015 potranno presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli un apposito modello (che sarà reso disponibile sul sito della medesima Agenzia a decorrere dal 5 gennaio) con cui si impegnano alla regolarizzazione fiscale, richiedono il titolo abilitativo all'offerta del gioco (ex art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.) ed il collegamento al totalizzatore nazionale. La richiesta dovrà essere corredata dal versamento, mediante F24, di un importo di 10.000 €, che potrà successivamente essere compensato in sede di pagamento della prima rata della regolarizzazione fiscale.

La regolarizzazione in parola si perfeziona, infatti, con il versamento in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 30 novembre 2015, dell'imposta erariale unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori al 2015 per i quali

non sia scaduto il termine di accertamento, ridotta ad un terzo e senza l'applicazione di interessi e sanzioni.

La base imponibile dell'imposta sarà determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli mediante le procedure di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011 e, cioè, attraverso la ricostruzione tramite elementi documentali, comunque reperiti, ovvero mediante forfezzazione in base alla raccolta media provinciale relativa agli anni accertati, come desunta dai dati del totalizzatore nazionale. Per il calcolo dell'imposta è prevista l'applicazione dell'aliquota massima stabilita per le singole tipologie di scommesse in conformità all'art. 4 del D.Lgs. n. 504/1998.

Eventuali atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificati entro il 31 dicembre 2014 ai soggetti interessati dalla sanatoria perderanno efficacia se l'imposta unica versata attraverso la regolarizzazione risulterà non inferiore a quella richiesta dagli atti stessi.

In caso di mancato ricorso alla regolarizzazione (o di decadenza dalla sanatoria) ai medesimi soggetti di cui al comma 642 torneranno applicabili le nuove norme in materia di gioco illegale, sancite dal successivo comma 643 dell'unico articolo della Legge di Stabilità 2015

Tra queste si segnala, sul piano fiscale, l'obbligo di assoggettamento del gioco raccolto illegalmente all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Quest'ultima, per i periodi d'imposta decorrenti dal 1 gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011, sarà applicata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta (desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale nel periodo d'imposta antecedente); per il calcolo dell'imposta si ricorrerà all'aliquota massima dell'8% indicata all'articolo 4, co. 1, lett. b), numero 3.1, del D.Lgs. n. 504/1998.

11.1.1. **Apparecchi da gioco scollegati dalla rete nazionale di raccolta**

Il comma 646 interviene in materia di offerta di gioco illegale mediante c.d. *news/lot* (apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS) o altri apparecchi che consentono vincite in denaro, scollegati dalla rete nazionale di raccolta del gioco o che, anche a seguito di manomissioni, non consentano la lettura dei dati relativi alle giocate effettuate. In particolare, si prevede che il titolare di qualsiasi esercizio pubblico in cui vengono rinvenuti tali apparecchi sia tenuto:

- a) per ogni apparecchio di tipo *news/lot*, al versamento del prelievo erariale unificato (PREU) con aliquota vigente (17%) su un

imponibile forfetario giornaliero di 3.000 € su 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

- b) per ciascun apparecchio di altra tipologia, al versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse di cui al d.lgs. 504/1998, con aliquota del 6%, su un imponibile forfetario giornaliero di 3.000 € per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

Ai successivi commi 647-648 si precisa che l'imponibile forfetario giornaliero, sia per le *news/lot* che per gli altri apparecchi, può essere applicato ai giorni di effettiva operatività qualora ne venga fornita prova documentale. Per ciascun apparecchio è inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 €, nonché la confisca e distruzione, che può essere posta a carico del titolare dell'esercizio.

11.1.2. **Riduzione degli aggi e dei compensi dei concessionari e degli altri operatori della filiera**

In attesa che trovi attuazione il generale riordino degli aggi e dei compensi spettanti ai soggetti che operano nel settore dei giochi pubblici (previsto dall'art. 14, comma 2, lett. g), della L. n. 23/2014) il comma 649 del provvedimento in esame dispone, a decorrere dal 2015, la riduzione per 500 milioni di € su base annua dei compensi dei concessionari e degli altri operatori della filiera del gioco praticato con apparecchi elettronici *news/lot* e *videolotteries* (apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 del r.d. n. 377/1931).

Al fine di ottenere tale contributo, è stato introdotto l'obbligo per gli operatori di filiera di versare l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto del loro compenso e delle vincite, ai concessionari di Stato. Questi ultimi, in aggiunta a quanto dovuto a titolo di imposte e altri oneri, saranno tenuti a versare in proporzione agli apparecchi ad essi riferibili al 31 dicembre 2014, il contributo aggiuntivo allo Stato entro i mesi di aprile ed ottobre di ogni anno. Ripartiranno, quindi, le somme residue con gli altri operatori a titolo di aggi e compensi sulla base di contratti di filiera rinegoziati.

I 500 milioni di € così ottenuti andranno ad incrementare il Fondo per interventi strutturali di politica economica (per 387 milioni di € l'anno) ed il fondo per la riduzione della pressione fiscale (per 150 milioni di € l'anno). La disponibilità di tali somme sarà, tuttavia, assicurata solo dopo il loro effettivo incasso.

Il comma 650 stabilisce che, anche al fine di salvaguardare i valori delle concessioni, nel caso in cui specifici giochi denotino una perdita di raccolta e di gettito erariale non inferiore al 15% annuo su un triennio, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli può adottare con decreto

misure utili al sostegno dell'offerta del gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco. Viene, infine, precisato che provvedimenti adottati a tale scopo, data la natura aleatoria delle attività regolamentate, non comportano responsabilità erariale.

11.1.3. Effetti finanziari

Sul piano finanziario, per effetto della sanatoria (comma 642) e dell'inasprimento della tassazione forfetaria per i soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione (comma 643), viene stimato un maggior gettito di 397 milioni di € l'anno. A tali maggiori entrate dovrebbero aggiungersi, secondo quanto esposto nella Relazione tecnica al provvedimento, 240 milioni di € dovuti a titolo di sanzioni che, prudenzialmente, sono stati omessi dal calcolo degli effetti complessivi.

Per quanto concerne l'inasprimento delle misure fiscali per gli apparecchi scollegati dalla rete statale di raccolta (comma 646-648) il maggior gettito stimato è pari a 540 milioni di € l'anno. Infine, la previsione del contributo aggiuntivo di 500 milioni di € a carico dei concessionari e degli operatori di filiera (commi 649-652) dovrebbe portare l'introito complessivo delle varie norme in materia di giochi descritte a 1,437 miliardi di €.

11.1.4. Osservazioni

Nel corso dell'*iter* di approvazione della Legge di Stabilità, le norme in materia di giochi hanno subito notevoli modifiche.

In particolare, si segnala l'eliminazione dal testo finale del provvedimento delle disposizioni che prevedevano un incremento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) con contestuale riduzione dei livelli di vincita (c.d. *payout*) per il gioco praticato mediante *news slot* e *videolotteries* (apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS).

Si ricorda che l'incremento di tassazione in parola era stato previsto con decorrenza 1° aprile 2015 e sarebbe, quindi, divenuto operativo qualora il Governo non fosse intervenuto in materia nel processo di attuazione della Legge delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 24). In sede di soppressione delle norme sopracitate è stato, tuttavia, precisato che l'argomento verrà nuovamente ripreso in un decreto delegato di prossima emanazione (cfr. Relazione illustrativa all'em. Governo n. 34102).

Con riferimento al contributo straordinario richiesto ai concessionari e agli operatori della filiera del gioco praticato mediante *news slot* e *videolotteries*, si osserva che le nuove norme sollevano alcune criticità. L'intervento prevede infatti una variazione, unilaterale e

retroattiva, di condizioni contrattualizzate tra lo Stato ed i concessionari al momento dell'acquisto delle concessioni.

Inoltre, la norma affida in termini generici ai concessionari il compito di riscuotere le somme dovute obbligando tali soggetti a rivedere rapporti negoziali tra privati già in essere.

Entrambi questi profili potrebbero generare contenziosi, mettere in discussione l'ottenimento del gettito stimato dall'Erario e fornire un incentivo al riflusso di attività di gioco al di fuori del perimetro legale.

12. RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

12.1. Riapertura termini per la rivalutazione - Art. 1, commi 626-627

La norma prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, non detenuti in regime d'impresa, stabiliti dall'art. 2, comma 2 del DL n. 282/2002.

La nuova rivalutazione è applicabile ai terreni ed alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015.

Con il maxiemendamento del Governo, al fine di finanziare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato previsto il raddoppio dell'imposta sostitutiva sui valori di acquisto di:

- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari, di cui all'art. 5 Legge n. 448/2001 (incremento dal 4% all'8%);
- terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui all'art. 7 Legge n. 448/2001 (incremento dal 2% al 4%).

La norma consente l'affrancamento, totale o parziale, della plusvalenza che si genera in sede di cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni, ai sensi dell'art. 67, TUIR.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2015.

12.1.1. Effetti finanziari

Nella Relazione tecnica, pur considerando una riduzione delle platee dei soggetti aderenti per effetto delle variazioni delle aliquote, si stima che la misura in commento dovrebbe generare un maggior gettito di circa 150 milioni di € per l'anno 2015 e di 75 milioni di € rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.

12.1.2. Osservazioni

La misura consente di ridurre il prelievo fiscale sui maggiori valori delle partecipazioni e terreni acquisiti nel corso del 2014, posto che per le partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2014 era già possibile usufruire della analoga agevolazione, introdotta dall'art. 1, comma 156 della legge n. 147/2013.

Occorrerà valutare gli effetti negativi del raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive sulla platea dei potenziali interessati al regime fiscale sostitutivo.

13. REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI

13.1. Stati o territori *black-list* – Art.1, comma 678

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110, comma 10, TUIR che impone l'indeducibilità dei costi che un percettore di reddito d'impresa residente sostiene in operazioni con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori c.d. "black list", nelle more dell'emanazione dell'apposito decreto previsto dall'art. 168-bis TUIR, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata solo con esclusivo riferimento al requisito della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

Sul punto, interviene la disposizione in commento che prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 168-bis del TUIR, l'individuazione dei regimi a fiscalità privilegiata rilevanti ai fini dell'art. 110, comma 10, TUIR, sia effettuata con apposito Decreto del Ministero dell'economia e finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

Tale modifica andrebbe quindi a restringere il campo applicativo del predetto art. 110 in quanto andrebbero esclusi dalla c.d. *black list* quegli Stati o territori che, pur presentando un livello di tassazione modesto, si dimostrino "collaborativi".

13.1.1. Effetti finanziari

Alla norma non sono ascritti effetti in termini di maggiore o minore gettito.

13.1.2. Osservazioni

Come noto, a seguito alla mancata emanazione dei decreti attuativi dell'art. 168-bis, TUIR, a tutt'oggi per individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata occorre rifarsi al DM 23 gennaio 2002.

In questo contesto, la Legge di Stabilità 2015 introduce un importante elemento di novità, precisando che si devono ritenere "a fiscalità privilegiata" i soli Stati o territori con i quali non vi sono strumenti per lo scambio di informazioni. In sostanza, la finalità della norma è quella di limitare gli effetti penalizzanti dell'art. 110, TUIR ai soli Paesi non

collaborativi, allo scopo, quindi di scoraggiare le sole operazioni prive di sostanza economica, in quanto tali potenzialmente evasive.

Attualmente, gli Stati “collaborativi”, che garantiscono lo scambio di informazioni sono quelli elencati nella c.d. “white-list” di cui al DM 4 settembre 1996: è quindi presumibile che non sussisterà più l’obbligo di indicazione separata dei costi derivanti dalle operazioni che hanno quale controparte un soggetto che, pur essendo ricompreso nella black list di cui al DM 23 gennaio 2002, è al contempo presente nella white list: sono tali la Corea del Sud, gli Emirati Arabi Uniti, l’Ecuador, le Filippine, le isole Mauritius e Singapore.

La norma assume una valenza decisiva negli scambi con gli Stati, tra quelli elencati, con i quali i rapporti commerciali di operatori italiani sono particolarmente intensi (ci si riferisce, in particolare, a Singapore).

La disposizione in commento non precisa, inoltre, nulla circa gli aspetti temporali; in assenza di una specifica norma transitoria, sembrerebbe che la nuova previsione presupponga comunque l’emanazione di un apposito decreto per essere applicata; pertanto, fino all’emanazione di tale decreto “transitorio” contenente l’elenco degli Stati non collaborativi, si continuerà ad applicare il Decreto del 2002.

Giova aggiungere che la modifica normativa potrebbe avere l’effetto positivo di limitare sul nascere un potenziale contenzioso basato sulla applicazione del principio di non discriminazione sancito dall’art. 24 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni: la norma, riprodotta in numerose Convenzioni siglate dal nostro Paese, impone di accordare nelle medesime situazioni ai residenti dello Stato estero lo stesso trattamento riservato ai contribuenti nazionali: questa previsione viene violata laddove si impongono oneri di documentazione più gravosi in relazione ai costi che derivano dalle transazioni con l’estero rispetto a quelli che caratterizzano i rapporti con i fornitori italiani.

13.2. Disciplina delle società controllate estere – Art. 1, commi - 680-681

I commi in commento intervengono sulla disposizione recata dall’art. 167, TUIR in materia di società controllate estere.

La modifica normativa prevede che si consideri livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50%; la norma prevede, inoltre, che sono da considerarsi, in ogni caso, privilegiati, i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% per di quello applicato in Italia.

Un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recherà l'elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.

13.2.1. **Effetti finanziari**

La norma, elevando la soglia minima di distanza dal livello di tassazione applicato in Italia dal 30% al 50%, determina potenziali effetti negativi in termini di gettito.

La Relazione tecnica al relativo emendamento del Governo effettua una elaborazione in capo a ogni controllata non residente localizzata in uno dei Paesi che uscirebbero dall'applicazione dell'art 167, comma 1, TUIR; sulla base dei dati disponibili, la Relazione tecnica stima una perdita di gettito di competenza di circa 1,6 milioni di € su base annua (stima su 37 soggetti).

14. **CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**

14.1. Aumento (potenziale) aliquote IVA e accise - Art. 1, commi 718-719

I commi 718 e 719 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015 recano una clausola di salvaguardia i cui effetti potrebbero manifestarsi, in modo molto incisivo, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In particolare, il comma 718 prevede:

- l'aumento dell'aliquota IVA ridotta del 10% di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale (vale a dire fino al 13%), a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria del 22% di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (vale a dire fino al 25,5 %);
- l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di € per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi; tale incremento è disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e diviene efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tali incrementi delle aliquote IVA e di quelle delle accise non scatteranno - o si verificheranno solo in parte - qualora si adottino provvedimenti normativi in grado di assicurare gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

14.1.1. Effetti finanziari

Si ricorda che la Relazione tecnica al DDL di Stabilità stima complessivamente gli effetti degli incrementi di aliquota IVA in 12,8 miliardi di € per il 2016, 19,2 miliardi di € per il 2017 e 21,3 miliardi di € per il 2018 (a cui vanno aggiunti 700 milioni di € dallo stesso anno dovuti all'incremento delle accise.) Questi sono, quindi, gli obiettivi che la *spending review* dovrebbe conseguire per evitare l'innalzamento del prelievo.

14.2. Clausola di salvaguardia - Art. 1, comma 207

Il comma 207 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015 modifica la clausola di salvaguardia disposta al comma 430 dell'articolo unico della L. n. 147/2013. La clausola in questione prevedeva tagli alle detrazioni d'imposta per, rispettivamente 3, 7, 10 miliardi di € nel triennio 2015-2017 qualora non fossero raggiunti i corrispondenti introiti attraverso la revisione della spesa pubblica. La nuova norma elimina la clausola con riferimento al 2015 (3 miliardi) e rinvia l'emanazione del DPCM che avrebbe dovuto tagliare le detrazioni al 2016.

Gli obiettivi di gettito per il 2016 e 2017, anche a seguito di emendamento approvato alla Camera, vengono ridotti, da 7 a 3,272 miliardi di € e da 10 a 6,272 miliardi di €.

15. ALTRI INTERVENTI

15.1. Interventi in materia di IVA

15.1.1. Aliquota IVA ridotta per cessioni di e-book - Art. 1, comma 667

Il comma 667 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015, come introdotto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dispone che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, di cui al DPR n. 633/72, Tabella A, parte II, numero 18), sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

La norma, pertanto, estende anche ai c.d. *e-book* l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, in luogo dell'attuale applicazione dell'aliquota ordinaria.

La disposizione interviene per eliminare l'asimmetria di trattamento tra cessioni di libri su supporti tradizionali, che beneficiano dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% e le cessioni di *e-book*; si tratta di un tema oggetto di continuo dibattito a livello comunitario.

Sotto il profilo eminentemente giuridico, si ricorda che la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) dispone l'obbligo di applicazione dell'aliquota IVA ordinaria ai servizi forniti per via elettronica, tra i quali sono annoverate attualmente le cessioni di *e-book*; sotto questo profilo, quindi, la norma in esame potrebbe non essere ritenuta coerente con la disciplina comunitaria in materia.

15.1.2. Aliquota IVA ordinaria per cessioni pellet di legno - Art. 1, commi 711-712

A seguito del passaggio in seconda lettura presso il Senato, sono stati aggiunti all'articolo unico della Legge di Stabilità 2015, i commi 711 e 712 che innalzano dal 10 al 22% l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di € dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

15.1.3. Aliquota IVA ridotta per prestazioni a clienti dei c.d. "marina resort" - Art. 1, comma 237

Nel corso della discussione al Senato è stato aggiunto all'articolo unico della Legge di Stabilità in commento, il comma 237, che estende fino al 31 dicembre 2015 - anziché fino al 31 dicembre 2014 - l'efficacia della norma contenuta nell'art. 32, co. 1, D.L. n. 133/2014 che agevola l'istituzione dei c.d. *marina resort*, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all'aria aperta e consentendo, così, l'applicazione ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota IVA ridotta del 10%, anziché dell'aliquota ordinaria del 22%.

L'onere associato alla misura viene stimato in circa 12 milioni di euro.

15.2. Riparto risorse 5 per mille - Art. 1, comma 154

Il comma 154 dell'art. 1 prevede la stabilizzazione della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, disponendo l'applicazione all'esercizio finanziario 2015 e agli esercizi successivi delle disposizioni vigenti in materia, relative al riparto della quota del 5 per mille con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente, contenute all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del D.L. n. 40/10.

Il comma stabilisce, altresì, che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel DPCM 23 aprile 2010, si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, con aggiornamento, riferito a ciascun esercizio finanziario, dei riferimenti temporali ivi contenuti.

Viene, inoltre, indicato in 500 milioni di € l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille, a decorrere dall'anno 2015.

Con la norma in esame viene, dunque, introdotta una disciplina a regime dell'istituto.

15.3. Assegnazione nuovi fondi all'Agenzia delle entrate - Art. 1, comma 155

Il comma 155 dell'art. 1 assegna all'Agenzia delle entrate 100 milioni di euro, a decorrere dal 2015, come contributo integrativo di funzionamento.

15.4. Autotrasporto - Art. 1, commi 233-234

Il comma 233 dell'art. 1 prevede che il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applichi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi del comma 234, a detto credito d'imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla Legge di Stabilità del 2014 non solo per l'anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Conseguentemente, il taglio del 15% per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori, relativo all'aumento dell'accisa sul gasolio, opererà a decorrere dal 2019 e non più dal 2015.

Il risparmio ulteriore, rispetto ai 270 milioni di € già stimati a legislazione vigente, è stimabile in 340 milioni di € per il 2015, 270 milioni di € per il 2016, 200 milioni per il 2017.

15.5. Erogazioni liberali alle ONLUS – Art. 1, comma 137

Il comma 137 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015 eleva da 2.065 € ad un importo non superiore a 30.000 € annui, il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sul quale spetta la detrazione IRPEF pari al 26% a decorrere dal 2014.

Analogo adeguamento a 30.000 € viene previsto per l'importo massimo deducibile a fini IRES, ai sensi dell'art. 100, co. 2, lett. h) del TUIR.

I nuovi importi, ai sensi del comma 104, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

15.6. Stabilizzazione Canone RAI - Art. 1, comma 293

Il comma 293 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015, come

Nota di Aggiornamento

aggiunto in sede di discussione al Senato, ha disposto che la misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.